

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	1747	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	1747	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2886)	1748	
PRESIDENTE 1748, 1750, 1751, 1754, 1755 1756, 1757, 1758, 1761 1762, 1763, 1764, 1765		
SERVELLO 1748, 1751, 1752, 1755, 1756, 1758		
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> 1749, 1750 1751, 1753, 1755, 1756		
ALBERTINI 1750, 1751, 1757 1761, 1762, 1763, 1765		
MARZOTTO 1752, 1753		
ZUGNO 1752, 1753, 1756, 1757		
ANGELINO PAOLO 1753, 1755, 1762, 1764		
ARMAROLI 1753, 1754, 1755, 1756		
TERRAGNI 1753, 1757, 1764, 1765		
RAFFAELLI 1754, 1757, 1758		
NAPOLITANO FRANCESCO 1757		
TOGNI GIULIO BRUNO 1757		
MELLO GRAND 1763		
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		
Concessione alla Regione Siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948 n. 507, per gli esercizi medesimi. (3615)	1765	
		FALETRA ed altri: Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione medesima. (<i>Urgenza</i>). (2172) 1765
		PRESIDENTE 1765, 1767, 1768 1772, 1774
		RESTIVO, <i>Relatore</i> 1766, 1768, 1769 1770, 1773
		FAILLA . 1767, 1768, 1769, 1770, 1772, 1773
		NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 1771, 1772, 1773
		ALBERTINI 1768, 1772
		TERRAGNI 1769, 1770, 1772
		MELLO GRAND 1770
		RAFFAELLI 1770
		La seduta comincia alle 9,50.
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		Congedo.
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Russo Vincenzo.
		Comunicazione del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, il deputato Calasso è sostituito dal deputato Failla.

Discussione del disegno di legge: Modificazione al regime fiscale dei prodotti petroliferi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione al regime fiscale dei prodotti petroliferi ».

Sul provvedimento che è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato riferirò io stesso.

Il disegno di legge che è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione è stato a noi deferito da parte del Presidente della Camera in sede legislativa dietro nostra richiesta.

Ritengo che trovandoci a discutere in sede legislativa quanto era già stato esaminato in sede referente, possiamo senz'altro entrare nell'esame dei singoli articoli, ciò che esone- rebbe il Presidente-Relatore, dal ripetere quello che — a titolo di introduzione generale — ha già detto allorché il disegno di legge venne esaminato in sede referente in quanto ritengo che siano ben presenti alla memoria degli onorevoli colleghi gli argomenti che in quella sede furono svolti.

Ricorderò soltanto, perché ci si renda conto di come si debba procedere nella discussione, che in sede referente venne presentata una serie di emendamenti alcuni dei quali vennero respinti, altri approvati ed alcuni, diremo così, approvati con riserva demandando al Presidente-Relatore se, dal punto di vista sostanziale e dal punto di vista formale potevano essere accettati o meno. Se, quindi la discussione si fosse svolta in Aula ci saremmo trovati dinanzi ad un testo a stampa che avrebbe recato, come di consueto, sulla sinistra, il testo di legge governativo, pervenuto dal Senato e sulla destra, gli emendamenti approvati dalla Commissione. In tal caso non sarebbero stati citati quegli emendamenti che non erano stati approvati e, a seconda della valutazione data, gli emendamenti per i quali era stata riservata al Presidente-Relatore la facoltà di coordinamento si sarebbero potuti trovare accolti o meno.

Per facilitare il compito della discussione, ricorderò, articolo per articolo, gli emendamenti presentati in sede di esame in sede referente, facendo presente se sono stati approvati oppure no. Resta, comunque, chiaro che essi possono essere ripresentati anche in sede legislativa e che, se non ripresentati, saranno da considerarsi decaduti. Questo tanto per gli emendamenti approvati che per quelli non

accolti e sarà così presente a ciascuno di noi l'esatto andamento della discussione a suo tempo svolta.

SERVELLO. In via pregiudiziale desideravo chiedere se, nel periodo trascorso tra l'ultima nostra riunione sull'argomento, in sede referente, ed il ritorno di questo provvedimento dinanzi alla nostra Commissione in sede legislativa, è stato nominato qualche Comitato ristretto o sia stata presa qualche iniziativa simile, in quanto abbiamo ricevuto un ringraziamento indirizzato al Presidente di questa Commissione, onorevole Valsecchi, con il quale le categorie del settore della rigenerazione dei lubrificanti esprimono il più vivo apprezzamento per la comprensione dimostrata.

Do lettura della lettera a me pervenuta:

A S.E. l'On.le ATHOS VALSECCHI, *Presidente*

e a tutti i componenti della Commissione Finanze e Tesoro della Camera dei Deputati — Roma.

« Le categorie del settore della rigenerazione dei lubrificanti usati, mentre sta per essere approvata, in sede legislativa, la nuova legge petrolifera, esprimono alle SS.LL. la più viva gratitudine per la comprensione dimostrata verso le lavorazioni della rigenerazione dei lubrificanti usati.

Confortate dalla approvazione in sede referente degli emendamenti proposti dal Presidente agli articoli 11 e 18, accettati dal Governo, esse confidano nella approvazione definitiva degli emendamenti stessi in sede legislativa, con esclusione di ogni segno discriminatorio per le miscele degli oli da usato.

Esse si premettono tuttavia di chiedere che venga benevolmente esaminato l'allegato appunto.

Con profonda osservanza ».

I raccoglitori di oli usati, i tecnici, gli impiegati e gli operai delle raffinerie di rigenerazione, i trasportatori e i distributori dei prodotti rigenerati ».

Non so se siano stati presi dei provvedimenti in questo senso che possano giustificare tale ringraziamento.

PRESIDENTE. Lei mi sottopone un documento di data molto recente; le dico subito che la posta di questa mattina è ancora sul mio tavolo e quindi non ho letto una missiva con un ringraziamento del genere. Può darsi ci sia nella posta pervenutami questa mattina e che dovrò legge non appena terminata la seduta.

Debbo rispondere all'onorevole Servello che per quanto ci si ringrazi — (e un ringraziamento ci fa sempre piacere) — non soltanto nel settore della rigenerazione dei lubrificanti ma in qualsiasi altro settore che viene toccato dalla economia di questa legge, non è successo proprio nulla di nuovo nel tempo intercorso tra la fine della seduta in sede referente ed oggi.

Per la verità, se voi ricordate, essendo sorto, in tema di rigenerazione, il più manifesto contrasto tra alcuni membri della Commissione e il Relatore, fu quello uno dei motivi principali che condussero a far sì che la Commissione non consentisse alla richiesta di passaggio in sede legislativa del provvedimento quando fu conclusa la discussione in sede referente.

Senonché, nel frattempo, il Ministero delle finanze avendo modificato, in data 1° gennaio di quest'anno, il peso dell'aliquota di imposta generale sull'entrata sui prodotti del settore, i rappresentanti degli oli rigenerati — che in definitiva tendevano a una ulteriore riduzione dell'onere fiscale — si dichiararono sodisfatti delle misure adottate dal Ministero delle finanze. Perciò nella considerazione di un vantaggio ottenuto in sede amministrativa venivano meno le riserve avanzate in questa Commissione, e fu, pertanto, indirizzata una lettera al Presidente della Commissione con la quale si diceva che non esistevano più i motivi di ostacolo per il passaggio della discussione in sede legislativa. Detti comunicazione di quella lettera qui, in Commissione, e alla fine della lettura, fu chiesto alla Commissione se avesse qualche cosa da osservare al riguardo e se ritenesse che si potesse chiedere in sede legislativa il provvedimento.

Poiché la Commissione deliberò di richiedere che il provvedimento venisse discusso in sede legislativa inoltrai, in tal senso, una richiesta alla Presidenza della Camera.

Ci volle un po' di tempo perché la situazione maturasse — anche perché intervenne la recente crisi governativa — e alla ripresa, la Presidenza della Camera ha assegnato a noi il provvedimento in sede legislativa. Quindi, penso che in quella lettera si voglia esprimere un senso di soddisfazione perché, sia pure non in questa sede, ma in sede amministrativa, cioè al Ministero, si poté addivenire a una soluzione che, accettata, rende le parti interessate sodisfatte e rende sodisfatti anche noi mettendoci in condizioni di fare un lavoro più spedito. Credo che sia questa l'esatta interpretazione di quella lettera. Dopo queste premesse se non vi sono osservazioni, passiamo

alla discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo 1. Su questo articolo era stato presentato un emendamento dell'onorevole Servello che però non fu accolto.

Do lettura dell'articolo 1 e se non vi sono osservazioni, successivamente lo porrò in votazione:

« All'elenco dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, sono aggiunti, dopo il n. 13, i seguenti prodotti, con la imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

14° idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili, per quintale, lire 8.850;

15° estratti aromatici e prodotti di composizione simile, per quintale, lire 12.400 ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti commi:

« Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo.

Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, nonché le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella C allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

« Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui al precedente articolo 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantità dei prodotti stessi in esse contenuta ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Debbo far notare che nell'articolo 1 testé votato, dopo la parola: « simili », manca una parentesi, la parentesi di chiusura.

PRESIDENTE. È bene fare ora un rilievo che trova validità per tutti gli articoli: su parecchi di essi sono da introdurre emendamenti formali. Ritengo che quando avremo votato tutti gli articoli, potrò essere autorizzato a coordinare formalmente il testo approvato.

ALBERTINI. Eravamo d'accordo anche sulle modifiche formali.

PRESIDENTE. Il Relatore si è preoccupato di sistemare, di precisare con l'Amministrazione questi emendamenti. Essi riguardano alcune sistemazioni tipografiche come quella prospettata poco fa dall'onorevole Ministro e di cui avevo preso nota. Del resto la punteggiatura deve, in molti posti, essere sistemata. Vi sono poi molte altre cose da modificare; per esempio tutte le tabelle si presentano con un titolo e poi una lettera dell'alfabeto e quindi 1°, 2°, 3°, ecc. Non deve essere così ma si deve correggere in 1), 2), 3) e così via. È una questione di ordine formale.

Vi è poi un'altra serie di emendamenti che vengono ad essere introdotti in dipendenza della frattanto intervenuta approvazione della nuova tariffa doganale che, a differenza della vecchia, si divide in tariffa doganale della C.E.E. ed in tariffa doganale paesi esterni.

Bisognava anche tener conto di queste variazioni intervenute perché i riferimenti alla tariffa doganale sono ben evidenti. Quindi si è dovuto tener presente, anche in questa sede, le dette modifiche. Vi sarà, pertanto, una serie di emendamenti che hanno, come contenuto, soltanto questo: porre la nuova legge in parallelo con le nuove tariffe doganali.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Intervenute molto più tardi della presentazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ancora altre modifiche sono poi in relazione ad alcune leggi fiscali nel frattempo approvate.

ALBERTINI. In sede tariffaria.

PRESIDENTE. In sede di tabelle. Se la Commissione lo desidera, enuncerò questi emendamenti, ma prego di volermi esonerare dall'enunciare gli emendamenti di natura puramente grafica, come quelli riferentisi a punteggiatura, ecc.

Detto questo, ritengo di aver esaurito il discorso riguardante gli emendamenti, salvo esaminarli di volta in volta quando si presenteranno.

Poiché non vi sono emendamenti all'articolo 2 di cui ho dato testé lettura, lo pongo

in votazione nel testo a noi pervenuto dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione nel testo a noi pervenuto dal Senato:

« I prodotti di cui al precedente articolo 1 sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonché a quelle del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Alle miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonché alle miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 1, si applicano, per quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni riguardanti i prodotti petroliferi cui sono assimilate ai fini della imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

« Le tabelle A, B e C, allegate al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificate con il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, nonché con il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, sono sostituite con le tabelle A, B e C, annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per le finanze.

In conformità della tabella C, lettera da A) ad L), sono modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni ».

È stato presentato dal deputato Albertini il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma:

« In conformità della tabella C, lettera da A) ad M) sono modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vengono modificati tutti i riferimenti.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

ALBERTINI. Eravamo già d'accordo in sede referente. È un emendamento presentato dalla nostra parte.

SERVELO. Desidero conoscere cosa comporta questa modificazione.

PRESIDENTE. È una modifica in relazione alle tabelle, perché mentre prima si faceva riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 1105, del 1958, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1339, del 1961, si è approvata una nuova tariffa andata in vigore con il 1° gennaio di questo anno. Si deve quindi fare riferimento alla nuova tariffa. In conseguenza, debbono essere abolite le parole: « e successive modificazioni ».

Si è dovuta infatti approvare una nuova tariffa.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Nell'ambito della C.E.E. ogni sei mesi cambia la tariffa doganale perché, ogni sei mesi, scatta un 20 per cento, così che bisogna rifare tutte le tariffe.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi lo desiderano posso leggere la tariffa ma si tratta di un lavoro piuttosto complesso. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 4 di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'intero articolo 4 nel testo emendato che pongo in votazione nel complesso:

« Le tabelle A, B e C, allegate al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificate con il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, nonché con il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, sono sostituite con le tabelle A, B e C, annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per le finanze.

In conformità della tabella C, lettera da A) ad M), sono modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

« La benzina ammessa dall'allegata tabella A alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando è destinata all'azionamento dei motori delle macchine agricole deve essere adulterata, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze è autorizzato altresì a stabilire, con proprio decreto, i criteri in base ai quali debbono determinarsi i consumi medi per ogni provincia e per ogni tipo di motore dei prodotti petroliferi destinati a dessere usati, in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per l'azionamento delle macchine agricole, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego delle macchine medesime nonché a disciplinare, con lo stesso decreto, l'esercizio dei depositi, la distribuzione e l'utilizzazione degli anzidetti prodotti.

Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovrintendono appositi comitati provinciali ed un comitato centrale di coordinamento. I comitati provinciali sono presieduti dall'Intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del Gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio designati dai rispettivi capi di ufficio, nonché da un rappresentante della Sezione provinciale dell'U.M.A., da due rappresentanti delle categorie agricole scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della provincia e da un rappresentante della Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il comitato centrale è presieduto da un Ispettore generale della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ed è costituito da tre funzionari, oltre il Presidente, designati, rispettivamente, dai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio nonché da un rappresentante dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (U.M.A.).

I componenti dei comitati provinciali e quelli del comitato centrale sono nominati, rispettivamente, con decreto dell'Intendente di finanza e del Ministro per le finanze, durano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere riconfermati ».

MARZOTTO. Vorrei presentare un emendamento tendente a far sì che vengano tenute presenti le varie categorie di interessati nell'agricoltura, poiché sarebbe opportuno, a mio parere che, insieme alla valutazione del Ministero delle finanze vi fosse la valutazione tecnica del Ministero dell'agricoltura chiamato per concerto.

ZUGNO. Un emendamento in questo senso è già stato presentato.

MARZOTTO. Non lo sapevo. Sono varie categorie che chiedono questo emendamento. Ritengo, comunque, opportuno dare lettura del mio emendamento:

« Il Ministro per le finanze e quello per la agricoltura e foreste sono autorizzati a stabilire, con proprio decreto, le norme per l'impiego dei prodotti petroliferi destinati ad essere usati, in esenzione dalla imposta di fabbricazione per l'azionamento dei motori delle macchine agricole comunque adibite alla esecuzione di tutti i lavori e servizi inerenti l'esercizio della impresa agraria.

Con lo stesso decreto, verranno disciplinati l'esercizio dei depositi e della distribuzione degli anzidetti prodotti ».

A me sembra che l'accoglimento da parte del Governo di questo emendamento verrebbe incontro ad un'esigenza giustificata delle categorie che vorrebbero vedere anche il Ministero dell'agricoltura investito del problema. Questo emendamento, al secondo comma, verrebbe a rendere superflui i successivi commi del disegno di legge originale.

SERVELLO. Non ho nulla da obiettare sulla proposta dell'onorevole Marzotto: mi sembra che sia, anche dal punto di vista sostanziale, legittima.

Quello che mi sorprende è il fatto che in una legge venga data una veste ufficiale ad un ente che non mi pare abbia mai avuto un riconoscimento di tal genere in tutti i precedenti legislativi. Mi riferisco all'U.M.A. — Utenti motori agricoli. Si tratta di un ente morale del quale mi sono largamente interessato quando si è trattato della redazione del codice della strada dove si voleva inserirlo con particolari caratteristiche, con particolari riconoscimenti, che andavano al di là delle sue funzioni originarie. Non mi pronuncio per quanto riguarda il funzionamento di questo ente e la sua validità per quanto attiene proprio alle funzioni originarie e a quelle che successivamente gli sono state attribuite. Dico soltanto che non dovrebbe trovare luogo la sua presenza in una legge di questa natura, mentre non discuto che ad esso

ente assistenza utenti motori agricoli siano attribuite, per decreto, funzioni di distribuzione. Veramente, ci sarebbe da discutere anche su tale argomento — ma non in questa sede — perché si tratta di un autentico favore che viene fatto all'U.M.A. da parte dello Stato.

L'ente utenti motori agricoli, come è noto, è stata costituito dal fascismo, con decreto di Mussolini controfirmato dal re. Svolgeva allora una delicata funzione, specialmente in periodo di guerra; successivamente se n'è attribuite delle altre riuscendo ad ottenere, su questa grossa torta dei prodotti petroliferi destinati all'agricoltura, una tangente che praticamente viene sottratta agli agricoltori, che invece si vorrebbe favorire. La tangente è dell'ordine di alcuni milioni e ho calcoli molto precisi sull'argomento. Su questa parte della legge, sollevo ogni riserva e, in sede opportuna, potrò anche intervenire perché questa situazione anormale, collegata alle attribuzioni eccezionali, di guerra, che allora svolgeva l'U.M.A., possa finire o comunque trovare un contenimento tale che anziché portare a una concentrazione di interessi attraverso un ente, riversi sull'agricoltura i vantaggi che lo Stato vuole dare ai fini dell'incremento dell'agricoltura italiana.

In questa sede insisto perché sia eliminato dal testo della legge il riferimento all'ente assistenza motori agricoli: saranno gli organi dello Stato a determinare le esigenze dei vari settori dell'agricoltura.

ZUGNO. In merito all'argomento prospettato dall'onorevole Marzotto, ho presentato un emendamento. Condivido pertanto la illustrazione fatta dallo stesso onorevole Marzotto.

In merito a quanto diceva l'onorevole Servello, non ritengo che sia qui il luogo opportuno per entrare nel merito della discussione su di un ente come l'U.M.A. che può essere sorto durante la guerra ma è indubbio che ha una funzione necessaria dato l'incremento che c'è stato nella meccanizzazione in agricoltura. È necessario che nelle provincie ci sia un ente — o l'U.M.A. o altro — che regoli la distribuzione del carburante agevolato. L'onorevole Servello sa benissimo quanto diversa sarebbe la portata dell'agevolazione nei confronti degli agricoltori se per caso i contatti fossero solo, per esempio, con l'Intendenza di finanza. Comunque, sono problemi di merito non pertinenti con questa discussione.

Vorrei invitare l'onorevole Servello a considerare la realtà, che è questa: esiste questo ente che si chiama U.M.A. e, dal momento

che viene ad essere costituito un comitato incaricato di sovrintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui fanno parte rappresentanti dell'Intendenza di finanza, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, dell'Ispettorato agrario, non si capisce perché l'ente assistenziale utenti motori agricoli, che è di massima importanza in questo settore, debba essere escluso.

Sul problema di merito non mi pronuncio. Potremmo eventualmente discuterlo in sede opportuna; potrebbe darsi che ci siano delle ragioni obiettive. Ritengo, però, che nelle province ci debba essere un ente — si chiami U.M.A. o altro — incaricato della distribuzione del prodotto. Comunque, considerata la realtà della situazione attuale nelle province, nego che quel comitato possa funzionare bene senza sentire la voce di questo ente assistenziale che rappresenta lo Stato.

ANGELINO PAOLO. Nel secondo comma dell'articolo 5 si legge: « Il Ministro delle finanze è autorizzato altresì a stabilire, con proprio decreto, i criteri in base ai quali debbono determinarsi i consumi medi per ogni provincia e per ogni tipo di motore dei prodotti petroliferi destinati ad essere usati, in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per l'azionamento delle macchine agricole in relazione alle caratteristiche e all'impiego delle macchine medesime ».

Giro anch'io per le campagne e ho visto certe volte delle « operazioni » fatte ai danni delle finanze dello Stato. Ci sono veicoli che si tengono in esercizio fittiziamente e si fanno azionare qualche volta, tanto per ottenere la assegnazione della benzina agevolata, che non serve solo per i motori agricoli !

ZUGNO. E, in fatto, l'uso della benzina non è molto diffuso per motori agricoli.

ANGELINO PAOLO. Non faccio questione con gli agricoltori onesti ma con i disonesti siano essi o no agricoltori. Il guaio peggiore è che questo tentativo di frodare lo Stato, impedisce il rinnovo del nostro parco trattoristico e credo che i coltivatori diretti conoscano il problema meglio di me.

Mi risulta che il parco trattoristico è composto di 250 mila trattori, 50 mila dei quali sono dei ferri vecchi.

Ora, in un paese come il nostro, un parco trattoristico di 200 mila unità fa veramente ridere. E perché si tengono in piedi i ferri vecchi ? Soltanto per frodare il fisco.

Vorrei che questo fatto venisse preso in considerazione per la semplice ragione che non si può, in tal maniera, determinare effettivamente quale è l'impiego di questi trat-

tori. Far lavorare un trattore per qualche ora all'anno per avere il carburante agevolato, mi pare sia una grossa frode.

ARMAROLI. Il fatto è che i trattori non vanno a benzina.

MARZOTTO. L'onorevole Angelino, con quello che ha detto, vuol far credere che ci sono agricoltori che chiedono l'assegnazione di carburante non per usarlo ma per farne commercio in frode allo Stato.

ANGELINO PAOLO. Non volevo dire questo, so soltanto che ci sono dei ferri vecchi tenuti al solo scopo di ottenere la agevolazione sul carburante. Che cosa gli interessati ne facciano, poi, non lo so. Per parlare di frode bisogna avere delle prove.

MARZOTTO. Lei suppone.

ANGELINO PAOLO. Non suppongo niente ! Il carburante si adopera anche per altri usi; so soltanto che si froda il fisco.

MARZOTTO. Due sono i casi: o gli interessati tengono questi vecchi trattori per avere il carburante e farne commercio ed allora la cosa è grave, ovvero gli agricoltori tengono queste macchine, che hanno un consumo maggiore, per cercare di avere lo stesso carburante che useranno sulle macchine nuove così da poter fare un maggior numero di ore con carburante agevolato ed allora abbiamo un aspetto diverso del problema per cui non mi sentirei di togliere questo piccolo aiuto all'agricoltura.

TERRAGNI. E questo carburante agevolato si può facilmente decolorare ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sicuramente. E cosa che avviene tutti i giorni. Esce rosso ed arriva bianco. Si sa benissimo.

TERRAGNI. Quindi questa attività è già conosciuta.

ARMAROLI. Un tempo vi erano trattori che andavano a petrolio; poi vennero i trattori semi-Diesel che avevano bisogno della benzina per la messa in moto, ma usavano quantità da mezzo litro a un litro per giorno; la benzina a quel tempo aveva sul mercato i prezzi noti ed era contingentata. Ed è vera l'ipotesi non completamente dichiarata dall'onorevole Angelino: si attuava un certo mercato nero. Però, con la riduzione del prezzo della benzina e con il variare tecnico del parco motoristico, le cose sono andate trasformandosi. È venuto, in prevalenza, il motore Diesel ed il motore bicilindrico da traino sempre Diesel che sono motori con un consumo inferiore a quello di un « Mosquito » ed il contadino che va in paese ha più interesse ad andarvi con il trattore invece che con il

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

« Mosquito » dato che ha un consumo di carburante di lire 2-2,50 al chilometro.

Se esaminiamo gli ultimi prodotti della tecnica motoristica vediamo che sono sorte piccole macchine come la zappatrice che va a benzina.

Ne consegue che o si stabilisce una constatazione reale di impiego per uso agricolo o si lasciano le cose così come sono. Non credo, però, che oggi si possa avere il sospetto di un mercato nero perché non vi è più convenienza.

PRESIDENTE. Come Relatore desidero fare alcune osservazioni.

Dirò all'onorevole Servello che non nego che, quando lessi per la prima volta il presente disegno di legge, e si era nel 1959, posi a me e a chi era intorno a me la domanda relativa all'U.M.A. anche perché mi sembrava di ricavare dalla mia memoria che l'U.M.A. dovesse essere nel novero degli enti da sopprimere.

RAFFAELLI. C'è la famosa legge Medici!

ARMAROLI. Se non ci fosse l'U.M.A. bisognerebbe creare altri enti.

PRESIDENTE. È un ente da sopprimere e se verrà il turno della soppressione sarà soppresso, ma fin tanto che vive l'U.M.A. come altre centinaia di enti che dovrebbero essere soppressi, l'ente può essere utilizzato.

Quindi abbiamo una situazione di fatto che si presenterà pressante: l'esistenza viva e vitale di questi U.M.A. che dipendono dall'Ispettorato della motorizzazione.

Dove c'è un servizio apposito che sovrintende alla gestione degli U.M.A. periferici, il contenuto del terzo comma dell'articolo 5 — a ben guardarlo — è un contenuto di garanzia per l'Amministrazione. Dirò che sono molto pensoso della macchinosità di questa specie di consiglio provinciale, tuttavia mi rendo conto che, a un certo momento, si rende indispensabile arrivare a un sistema secondo il quale l'assegnazione ai singoli, in sede provinciale, deve essere fatta da organi provinciali.

Quali sono le persone che debbono sovrintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi? Il Comitato di cui all'articolo 5 è così composto: Intendente di finanza, che presiede, in rappresentanza del Ministero delle finanze; un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (si tratta in modo particolare di materia che viene sottratta all'imposizione); un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale; un ufficiale della Guardia di finanza, per quanto attiene alla vigilanza;

un rappresentante della Sezione provinciale dell'U.M.A.; due rappresentanti delle categorie agricole scelti dall'Ispettorato agrario; è un rappresentante dell'Associazione commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Non c'è dubbio che questa norma risponde al principio di voler in certo modo appianare le prevedibili insorgenze di lotta fra i vari compartecipanti alla distribuzione (ho detto appianare e non tacitare). Ed è compreso l'U.M.A. perché, allo stato, è l'ente che tiene la registrazione dei motori agricoli, è il pubblico registro automobilistico delle campagne, perché è l'U.M.A. che rende agibili i motori agricoli.

Dalle mie parti si usa fabbricare delle strane macchine agricole; è un geniale sistema secondo cui si prendono dei vecchi *châssis*, dei vecchi motori di macchine smantellate, si mettono in qualche modo su di un carrello fatto da un artigiano e ne vien fuori una certa macchina agricola capace di fare questo o quel lavoro. Si tratta di veicoli che nascono dall'inventiva di un artigiano ma che, all'entrata in vigore del nuovo codice, dovevano essere omologati altrimenti non potevano essere azionati. A un certo momento questi veicoli sono stati sottoposti ad esame da parte dei funzionari dell'Ispettorato della motorizzazione, ma la omologazione è data dall'U.M.A.

Ora, finché l'U.M.A. ha la funzione di conservare il registro dei mezzi motorizzati per l'agricoltura esistenti, di sovrintendere alla loro omologazione, di annotare le variazioni, non v'è dubbio che, nella distribuzione del prodotto petrolifero, l'U.M.A. è l'unico ente che può portare fotograficamente la situazione esistente in agricoltura per quanto attiene alla meccanizzazione. D'altro canto, se oggi sciogliessimo l'U.M.A., non sappiamo chi potrebbe assolvere queste funzioni.

RAFFAELLI. L'Ispettorato compartimentale.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, l'Ispettorato compartimentale in Lombardia esiste a Milano e le provincie lombarde sono nove. Vogliamo caricarlo anche di queste incombenze? L'Ispettorato compartimentale è — nella mia regione — un organismo unico rispetto ai nove organismi periferici delle varie provincie che sono dell'U.M.A. Convegno con l'onorevole Servello che questo ente fa parte di quelli che dovevano essere soppressi, però, allo stato delle cose, bisogna considerare che non esiste nessun altro ente che possa sostituirlo con la snellezza che si esige.

SERVELLO. A parte il principio dello smantellamento di questi enti superflui, è, a mio avviso, dannoso — e quindi non sono d'accordo con l'onorevole Zugno) — che in essi si inseriscano interessi particolaristici che finiscono per tradire quelle che sono le funzioni originarie. Non vorrei che da questo principio — che l'onorevole Presidente ammette — si cada nel principio opposto che attraverso una legge di tale natura e ampiezza si rafforzi la posizione legislativa e morale di questi enti da sopprimere.

Farei una proposta: così come avviene per l'E.N.A.L. e per altri, si può sopprimere la dizione contenuta nel disegno di legge e si conferisca al Ministro la facoltà di procedere, con proprio decreto, alla composizione dei comitati, di guisa che non sia una legge a codificare tutto ciò e a legittimare una posizione accolta. Comunque, credo, per questo argomento di essere stato esauriente.

PRESIDENTE. La sua tesi non potrebbe essere accolta. Comunque, credo per questa parte di essere stato esauriente.

All'onorevole Angelino dirò che la formula, in relazione alla caratteristica ed all'impiego, rende possibile le indagini per conoscere la consistenza dei mezzi e la possibilità di utilizzazione dei mezzi stessi per contenere l'uso del prodotto nella misura che sia sufficiente al fabbisogno ma che non si presti a speculazioni.

ANGELINO PAOLO. Mi dichiaro soddisfatto con queste precisazioni.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non ho, sostanzialmente, molto da aggiungere perché mi pare che l'onorevole Presidente abbia risposto in maniera molto esauriente.

Vorrei soltanto narrare la storia di come è nato questo articolo in relazione a quanto diceva l'onorevole Armaroli. I motori agricoli sono nati, in un primo tempo, prevalentemente come motori ad olio pesante, a petrolio, in parte a nafta, in parte a gasolio, ma sempre con carburanti di minor uso rispetto alla benzina.

L'agevolazione, quindi, si dava, allora, soltanto per il cosiddetto petrolio agricolo che viene e veniva colorato regolarmente e poi, per la strada, da rosso diventa bianco, dato che basta mettervi certe polverine per far decantare la colorazione.

La frode, si è sviluppata in modo particolare col sistema della decolorazione. Vi è poi la frode della povera gente, la frode molto modesta, che viene normalmente perseguita e che consiste nell'adoperare il motore agricolo anche per trasportare le persone o per

qualche servizio non connesso con l'agricoltura; per portare, magari, dei manifestanti ai comizi.

Ma non è questa la frode importante, quella importante è la frode dei ricchi, quella relativa alla decolorazione.

Vi è poi qualche altro mezzo frodatario, ma non ha importanza fondamentale.

Ad un certo momento, però, si è verificato un fenomeno: nel complesso della motorizzazione agricola si è manifestata la necessità del piccolo motore agricolo oltre al grande trattore, che, anzi, il trattore sta sviluppandosi sempre in potenza perché il trattore piccolo non è conveniente economicamente; contemporaneamente a questo sviluppo del trattore, stanno affermandosi, infatti, i piccoli attrezzi da montagna, il trattorino da montagna, la zappatrice, il piccolo erpice, la piccola falciatrice, il motocoltivatore, per i quali apparecchi non è possibile adoperare anche il gasolio. Quindi in Italia si è frenata l'espansione del motore agricolo e, più che l'espansione, il perfezionamento dei mezzi meccanici per l'agricoltura perché non vi erano agevolazioni per la benzina. Mentre vi è agevolazione per l'olio pesante, non ve ne è per gli eteri leggeri che danno luogo alla benzina. In conseguenza di ciò, ci siamo posti allo studio del presente provvedimento ma, mentre per i trattori ci può essere la speculazione del trattore vecchio tenuto per avere l'assegnazione e fare questo piccolo commercio, invece, una volta introdotte le agevolazioni per la benzina si possono manifestare due pericoli più gravi, il pericolo di chi — se non viene commisurata l'assegnazione alle necessità — compra un motorino da due soldi e denuncia un consumo di benzina infinito, perché il consumo di un trattore è ingente mentre il consumo di un motorino è poca cosa e il pericolo che, mentre il petrolio non si presta a molti usi, la benzina può essere travasata facilmente nell'automobile.

In questa situazione, si è pensato che bisognava, quanto meno in un primo periodo, fino a quando non si fossero sviluppate altre forme di frode, limitare la concessione ad una sola caratteristica, la caratteristica della macchina agricola.

ARMAROLI. Per certi usi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non si potevano fissare norme che valessero per tutta l'Italia, perché in montagna il consumo è maggiore, in pianura minore. Bisognava emanare norme che fossero molto più rispondenti alle necessità di quanto che non possano essere le norme generali che riguardano i trat-

tori, le pompe, ecc. Ecco perché si è voluto istituire questi comitato provinciali e, una volta istituiti, poiché vi è sempre chi invoca la propria competenza, bisognava pure introdurre i rappresentanti di tutte le varie categorie e chi oggi, in realtà, ha il registro delle macchine agricole è l'U.M.A.

Non che noi si tenga moltissimo all'U.M.A. che è nata durante il fascismo ma è nata da un'iniziativa di un ribelle al fascismo, Luigi Turco, il quale non era certo ossequiente alla dittatura fascista perché era uno spirito libero e indipendente, uno di quelli che non hanno mai ammesso una disciplina ma che purtuttavia ha messo una disciplina alle macchine agricole.

Dico questo perché l'onorevole Servello ha tirato fuori il fascismo, ed allora ho ritenuto precisare la storia dell'U.M.A.

SERVELLO. Vedo nel decreto solo la firma di Mussolini.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questo Luigi Turco era l'unico che andasse da Mussolini e dicesse quanto di lui pensasse e lo diceva in dialetto veneto, infatti non parlava in italiano, ma solo il dialetto veneto in qualunque parte del mondo andasse.

Indipendentemente da questi ricordi, se volete attuare queste disposizioni dovete o ammettere che provveda direttamente il Governo o, se volete fare in altro modo, dovete accettare i rappresentanti di tutte le categorie e includere anche i rappresentanti di questa organizzazione che sarà anche da sopprimere ma che allo stato attuale ha una propria funzione e la esercita: tenere la registrazione dei mezzi agricoli e conoscere la necessità della quantità di benzina per usi agricoli.

Per quanto riguarda l'emendamento Zugno, volevo aggiungere che non ho nessuna difficoltà ad ammettere che ci sia un concerto del Ministro dell'agricoltura e foreste, però è allora necessario ammettere anche quello del Ministro dell'industria.

ARMAROLI. Il Ministro dell'industria non c'entra proprio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per me debbo dire che è necessario, perché tutta la motorizzazione dipende dal Ministero dell'industria.

Se domani noi, per esempio, volessimo concedere più carburante poniamo, al tipo Ford e al tipo Fiat di meno, questa discriminazione non interesserebbe il Ministro dell'agricoltura ma il Ministro dell'industria.

Dal punto di vista della ricettività governativa, mi pare che debba essere necessario il concerto del Ministro dell'industria.

Dove non sono d'accordo, per due motivi, è sulla formulazione proposta dall'onorevole Zugno, perché qui si tratta soltanto di stabilire i criteri in base ai quali si debbono determinare i consumi medi. Quando voi prendete questa formula e dite che « deve disciplinare le norme per la distribuzione dei prodotti » voi allargate la discrezionalità del Ministro delle finanze, lasciando allo stesso Ministro delle finanze la facoltà di fare dei provvedimenti che vanno molto più in là di quanto è stabilito dal disegno di legge. Mi pare, pertanto, che per due motivi non possa essere accettata questa formula.

Prima di tutto perché abbiamo avuto adesso una pronuncia della Corte costituzionale circa le deleghe più o meno esplicite al Governo e quindi andiamo fuori dalla possibilità di far approvare in Commissione, in sede legislativa, questa legge. Invece, col testo del disegno di legge, quando si dice « i criteri in base ai quali debbono determinarsi i consumi medi », si vuole indicare un'operazione tecnica.

In secondo luogo, trattandosi di un esperimento verso il quale andiamo veramente con notevole ardimento rispetto a tutti i precedenti che si sono avuti in materia di petrolio e benzina, e nonostante le esperienze talvolta tristi che sono state fatte circa le frodi, mi pare opportuno che il Parlamento determini che in questo caso proprio la distribuzione deve essere fatta tenendo conto dei consumi medi per ogni provincia e delle necessità particolari di ciascun motore. Non vorrei sentirmi dire che con quel sistema, praticamente, ammettiamo che la frode entri trionfalmente, invece che di soppiatto, anche in questo settore. Concludo: va bene di sentire tutti i concerti che volete, ma la norma sia molto precisa.

ZUGNO. Accetto di mantenere la formula secondo la quale debbono determinarsi i consumi medi.

Per quanto riguarda il decreto, sostengo che dovrebbe essere emesso di concerto col Ministro dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Dobbiamo renderci conto che questi criteri medi saranno forniti al Ministro dal comitato periferico. Il Ministro non ha altri strumenti.

Per quanto riguarda il concerto, non si farebbe altro che introdurre una fase che implicherebbe ulteriore perdita di tempo.

Secondo me, il richiamo al concerto è semplicemente un richiamo di lustro ma che, in sostanza, ritarda la pubblicazione del decreto.

ZUGNO. La ragione per cui mi permetto di insistere sul concerto del Ministro dell'agricoltura è perché si tratta di stabilire criteri medi. Il Ministero delle finanze sarebbe l'unico ad interpretare le delibere che vengono dalle provincie, mentre è vero che il Ministero dell'agricoltura, con una visione dell'economia agricola e non prettamente fiscale, potrebbe dare un'indicazione di carattere reale. Non credo che si ritarderà di molto: particolarmente il Ministero dell'agricoltura, data la situazione, è molto sollecito nel dare i propri pareri.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, adesso andiamo alle votazioni.

Al primo comma dell'articolo 5 c'è un emendamento presentato dagli onorevoli Zugno, Togni Giulio Bruno e Restivo:

« *Dopo le parole:* macchine agricole, *aggiungere le altre:* ed alla generazione di energia elettrica per usi delle aziende agricole ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 così modificato:

« La benzina ammessa dall'allegata tabella A alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando è destinata all'azionamento dei motori delle macchine ed alla generazione di energia elettrica per usi delle aziende agricole, deve essere adulterata, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze ».

(È approvato).

Siamo in sede di secondo comma. Su questo comma vi è l'emendamento Napolitano Francesco, Zugno e, in parte, Marzotto:

« *Dopo le parole:* Il Ministro per le finanze, *aggiungere le parole:* di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

RAFFAELLI. Su questo comma secondo sorge una discussione circa l'interpretazione della norma che il prodotto petrolifero agevolato viene concesso per le macchine agricole ma da chi impiegate? Impiegate dalle aziende agricole?

PRESIDENTE. Bisogna tener presente tutto il sistema.

ALBERTINI. E il terzo, detentore di macchine agricole?

PRESIDENTE. È una questione che riguarda le tabelle.

RAFFAELLI. Riguarda anche la formulazione della legge.

PRESIDENTE. Cerchiamo di mantenere intatta l'architettura del testo legislativo che credo abbia una sua ragion d'essere. Si tratta di individuare i mezzi e non i soggetti; i soggetti verranno individuati in altra sede. Nel secondo comma si fa cenno a tutti i prodotti petroliferi; in esso si parla di macchine agricole, locuzione questa, diversa da quella usata nel primo comma che parla di benzina e che dice dei « motori delle macchine agricole ». In questo comma secondo, quindi, vengono comprese tutte le ipotesi per cui l'emendamento di cui al primo comma aveva una sua ragion d'essere.

TERRAGNI. Può darsi che abbia sbagliato, ma quando è stato messo in votazione il primo comma, ho votato a favore e dopo la votazione si è accennato al fatto che vi era un emendamento aggiuntivo per i motori destinati alla produzione di energia elettrica.

NAPOLITANO FRANCESCO. Prima.

PRESIDENTE. Non è così. Bisogna che, prima, ristabilisca la verità su come si è svolta la discussione.

Quando si è affrontato l'esame del primo comma ho detto che era stato presentato un emendamento da parte dell'onorevole Zugno e che esso era rimasto in vigore e ne ho dato lettura. Ho poi soggiunto che, esaminato il contenuto del comma con l'amministrazione e trattandosi di un comma sul quale, in sede referente, c'era stata concordanza di idee, si era ritenuto di dargli una migliore formulazione; ho chiesto quindi alla Commissione se era d'accordo sulla nuova locuzione ed ho detto: « metto in votazione con la modifica testé enunciata, il comma primo ».

ALBERTINI. In effetti il Presidente lo ha detto prima. Si è parlato dopo delle singole ed associate.

TERRAGNI. Questo non è nello spirito della legge, perché il Ministro ha detto che la ragione della introduzione della benzina in esenzione, è volta a favorire il progresso delle piccole macchine agricole.

TOGNI GIULIO BRUNO. Darò una breve spiegazione tecnica. I piccoli gruppi elettrogeni funzionano molto meglio, anzi, possono funzionare solo a benzina.

PRESIDENTE. Comunque volevo dire, per quanto riguarda la discussione sul primo comma, che esso è stato già posto in vota-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

zione ed approvato; ora siamo alla votazione del secondo comma.

RAFFAELLI. Vi era da chiarire la questione che lei ha detto dei soggetti. Concordo nel rimandare la questione alle tabelle, ma non vorrei vi fosse contrasto tra l'articolo 5 e le tabelle stesse.

PRESIDENTE. Occorre guardare le tabelle. La tabella A, quella che riguarda l'esenzione totale dall'imposta di fabbricazione, alla lettera B, punto 3 dice: « destinata ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine... ». Qui sorge la casistica e qui vi sono degli emendamenti; il problema verrà trattato in questa sede. In sede di articolo non si guardano i soggetti, in questa sede abbiamo la norma oggettiva che riguarda le macchine; chi utilizzerà poi le macchine è materia trattata nella tabella.

RAFFAELLI. Purché non vi siano contrasti tra questo articolo ed il futuro dettaglio in sede di tabella.

PRESIDENTE. Pongo, non essendovi osservazioni, in votazione il comma secondo, modificato con l'emendamento aggiuntivo testé approvato riguardante il concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste.

(È approvato).

Domando all'onorevole Servello se presenta emendamenti agli ultimi tre commi.

SERVELLO. No.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i commi terzo, quarto e quinto nel testo a noi pervenuto dal Senato.

(Sono approvati).

Do, quindi, lettura dell'intero articolo 5 nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

« La benzina ammessa dall'allegata tabella A alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando è destinata all'azionamento dei motori delle macchine agricole e alla generazione dell'energia elettrica per uso delle aziende agricole deve essere adulterata, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste è autorizzato altresì a stabilire, con proprio decreto, i criteri in base ai quali debbono determinarsi i consumi medi per ogni provincia e

per ogni tipo di motore dei prodotti petroliferi destinati ad essere usati, in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per l'azionamento delle macchine agricole, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego delle macchine medesime nonché a disciplinare, con lo stesso decreto, l'esercizio dei depositi, la distribuzione e l'utilizzazione degli anzidetti prodotti.

Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovrintendono appositi comitati provinciali ed un comitato centrale di coordinamento. I comitati provinciali sono presieduti dall'Intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del Gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio designati dai rispettivi capi di ufficio, nonché da un rappresentante della Sezione provinciale dell'U.M.A., da due rappresentanti delle categorie agricole scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della provincia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il comitato centrale è presieduto da un ispettore generale della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ed è costituito da tre funzionari, oltre il presidente, designati, rispettivamente, dai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio nonché da un rappresentante dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (U.M.A.).

I componenti dei comitati provinciali e quelli del comitato centrale sono nominati, rispettivamente, con decreto dell'intendente di finanza e del Ministro per le finanze, durano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere riconfermati ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

« Alla tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

1°) dopo la voce 27.10/a/6) è aggiunta la seguente:

« 929-bis (numero di statistica) - 7):

Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petro-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

lici leggeri e prodotti simili); dazio generale 16 per cento (*) ».

Al dazio generale del 16 per cento è applicabile la riduzione prevista per i prodotti importati dagli altri Paesi membri della Comunità economica europea.

Gli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a cinque gradi centigradi, destinati, da soli od in miscela, ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici, sono ammessi, fino al 31 dicembre 1961, al dazio del 10 per cento (*), sotto l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze;

2°) le Note del Capitolo 27 sono modificate come segue:

dopo la Nota C), lettera n) è inserita la seguente:

« o) Si considerano « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21° C. »;

la Nota D) è sostituita dalla seguente:

« D) Si considerano come « estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi » della voce n. 27.14 lettera c) i prodotti della specie e quelli di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso »;

3°) la Nota alla voce 27.14/c è sostituita dalla seguente:

« Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile ».

Esso deve essere totalmente cambiato in questa nuova formulazione che risulta conseguente alla nuova tariffa dei dazi doganali

all'importazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339.

Ne do lettura:

« Alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, sono apportate le seguenti variazioni:

1) dopo la voce 27.10.A.VI è aggiunta la seguente:

« VII. Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili):

— numero di statistica 60;

a. distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5 gradi centigradi, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici: dazio sul valore: generale 25 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., essendo i casi scortati dai certificati prescritti 6 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze 7 per cento;

— numero di statistica 63;

b. altri: dazio sul valore: generale 18 per cento; per provenienze C.E.E. e C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortati dai certificati prescritti 9,60 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A., C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze 16 per cento »;

2) le Note del Capitolo 27 sono modificate come segue:

nella nota B), dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« m) si considerano « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a 18 gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21° C. »;

la Nota C) è sostituita dalla seguente:

« C) si considerano come « estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi » della voce n. 27.14-C.I. i prodotti della specie aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

costituenti aromatici dell'80 per cento in peso »;

3) la nota (7), a pie' di pagina, riferita alla voce 27.14-C.I. è sostituita dalla seguente:

« Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel nuovo testo.

(È approvato).

All'articolo 7 non ci sono emendamenti, salvo quelli riguardanti il cambiamento del 1° e 2° in 1) e 2). Ne do lettura e successivamente lo porrò in votazione con riserva di apportare le modifiche formali testé annunciate:

« L'articolo 9 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire che nelle raffinerie si proceda alla rettificazione od alla trasformazione di prodotti petroliferi, già liberi da tributi e non usati, stabilendo le modalità da osservare per la particolare lavorazione.

Quando dalla lavorazione si ottengono prodotti soggetti ad aliquota d'imposta più elevata, deve essere corrisposta la differenza fra l'imposta dovuta per ciascun prodotto ottenuto e quella pagata sull'eguale quantitativo di prodotto sottoposto a lavorazione.

L'Amministrazione finanziaria può altresì consentire:

1°) che i prodotti petroliferi finiti, gravati da imposta di fabbricazione, siano trasferiti, sotto vincolo di bolletta di cauzione, dai magazzini delle fabbriche, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, alle raffinerie per essere rilavorati ovvero miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione, quando tali operazioni siano riconosciute necessarie ai fini della immissione in consumo dei prodotti stessi;

2°) che i gas di petrolio liquefatti ed i prodotti petroliferi finiti o semilavorati ottenuti negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa siano trasferiti, gravati da imposta, alle raffinerie per essere rilavorati o miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione e, limitatamente a quelli finiti, anche ai depositi doganali o ad essi assimilati.

Sulle perdite che si verificano nelle rilavorazioni o manipolazioni dei prodotti finiti di cui ai commi precedenti è dovuta l'imposta di fabbricazione.

Nel caso che venga autorizzata la lavorazione dei prodotti promiscuamente con altre materie prime o semilavorati, le perdite saranno determinate dall'Amministrazione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« L'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purché la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:

1°) benzina ed idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 6 per cento;

2°) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 2 per cento.

L'Amministrazione finanziaria, quando ricorrono speciali motivi che giustificano un maggior calo nella conservazione dei prodotti, ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta fino all'8 per cento per i prodotti indicati al n. 1 ed al 6 per cento per quelli indicati al n. 2.

Gli abbuoni, di cui ai precedenti commi, sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.

Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata nelle fabbriche, nei depositi doganali od in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1°) prodotti petroliferi trasportati per via mare:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 1 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 0,50 per cento;

2°) prodotti petroliferi trasportati per via d'acqua interna, per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) ovvero a mezzo oleodotti: 0,50 per cento.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta anche sulla deficienza eccedente i limiti indicati ai numeri 1 e 2 del precedente comma, quando ricorrono speciali circostanze che abbiano provocato un effettivo maggior calo nel trasporto dei prodotti per via mare od a mezzo oleodotto ».

L'articolo 8 merita particolare attenzione. Avrei da presentare degli emendamenti a seguito di un'accurata analisi di questi fenomeni che ho svolto con l'Amministrazione. Mi spiego subito.

La questione della deficienza, riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, è stata trattata anche dal Senato e sul testo a noi pervenuto vennero riportate alcune modifiche in meno, nella seconda parte dell'articolo.

Sui cali per deposito e sui cali per trasporto, dobbiamo ricordare la vecchia norma, quella attualmente in vigore, contenuta nell'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, citato in apertura dell'articolo 8. Questo dice: « Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purché la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso ».

Quindi l'abbuono è riferito al peso del prodotto. Poi c'è il terzo comma che dice: « Gli abbuoni, di cui ai precedenti commi, sono calcolati in ragione del periodo di giacenza ».

Ora, qual è la situazione nuova? Dovete seguirla perché è una materia un po' delicata e vorrei cercare di essere chiaro quanto più è possibile.

La disposizione in vigore distingue il calo a seconda che si tratti di oli minerali o loro residui, cioè prodotti leggeri e volatili, come la benzina, depositati in cisterne, ecc., ovvero « altri prodotti petroliferi ecc. » nel primo caso, l'aliquota è del 6 per cento, nel secondo è del 2 per cento. L'indagine dice che la riduzione (perché si tratta di ridurre rispetto a certe formule del 6 per cento e del 3 per cento, alla formula più bassa del 2 per cento) al di sotto della media, è tecnicamente consentita.

Per la benzina il cui abbuono consentito, secondo il testo del Senato, era del 6 per cento, secondo l'Amministrazione si può arrivare fino al 10 per cento.

Nel nuovo testo, il 6 per cento può arrivare, a suo avviso, fino all'8 per cento, si ridurrebbe, cioè, la quota, di due punti.

Ma vi è la norma più importante, sfuggita all'esame del Senato, quella relativa all'ultima disposizione dell'articolo 14 che è richiamata in questo articolo 8, cioè gli abbuoni di cui ai precedenti commi — si dice nella norma esistente — sono calcolati nell'anno e nei mesi compiuti ritenendo come compiuti i mesi iniziati, calcolando cioè come compiuti, i mesi iniziati. Praticamente un giorno provocava un calo di 30 giorni. Questa norma è stata tolta. Avviene, che nella fattispecie, attraverso una utilizzazione media dei recipienti di tre volte l'anno, questo fatto giuoca per 90 giorni portando l'abbuono del 6 per cento ad una misura congrua perché, naturalmente, veniva utilizzato tutto il margine di discrezionalità dato dalla legge.

La nuova norma stabilisce che gli abbuoni sono calcolati in ragione del periodo di giacenza e dovendo ora, quindi, calcolare il calo in ragione dell'effettivo periodo di giacenza, il fenomeno si deve valutare in minore entità.

Quindi, mentre si riconosce l'opportunità di conservare il calo del 2 per cento per quanto riguarda i prodotti petroliferi pesanti, per quanto riguarda, invece, la benzina, è stato calcolato che il calo sarebbe del 7,8 per cento e non del 6 per cento. Con l'applicazione della norma proposta si arriva a cali del 7,8 per cento. Ho accertato, con i funzionari tecnici, che si sarebbe potuto parlare del 7 per cento come di una misura equa.

Il fenomeno è innegabile, non possiamo, però, arrivare a dare il colmo, se c'è.

Operando un po' salomonicamente tra una misura che porta al 7,8 per cento, e che è la nuova norma, quella che dovrebbe essere la nuova norma di calo sarebbe il 7 per cento.

ALBERTINI. Ma si mantiene sempre la norma che viene calcolato il calo secondo il tempo.

PRESIDENTE. No.

ALBERTINI. È più restrittiva.

PRESIDENTE. Giuocava un giorno per 30 e dava questo sfrido che permetteva cali maggiori senza che emergessero da un punto di vista economico. Portando, però, la norma al pagamento dei giorni effettivi e quindi non potendo più utilizzare quella differenza, si ha la necessità di stabilire una quota diversa.

Per quanto riguarda i prodotti non volatili — dice l'Amministrazione — il 2 per cento va bene. Per la benzina si ammette un certo giuoco nel calo e così la vecchia norma poteva essere accettata, ma ora dovrà essere portato, quel calo, al 7,8 per cento e poiché il 7,8 per cento complicherebbe in effetti, la questione, ho detto che, secondo la Commis-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

sione, se la Commissione è d'accordo, si può fissare il 7 per cento che è una quota media.

Queste, s'intende, che sono norme di buon senso.

Lo stesso si dica per la valutazione dei cali di trasporto. Essi erano stati fissati dal Ministero in quelle misure del 2 e dell'1 per cento ed il Senato li aveva ridotti, ma gli stessi organi finanziari, messi dinanzi all'esame della quota, ritennero che la loro misura fosse equa.

Fra l'altro mi si faceva osservare da due eminenti funzionari delle Finanze, il modo in cui avviene la misurazione di queste quote ed, al riguardo, esiste un problema tecnico. Nella maggior parte la differenza è dovuta al fatto che le quantità accertate in volume nei serbatoi, debbono essere convertite in quantità espresse in peso, in una conversione da farsi dopo aver accertato la temperatura media ed il peso specifico sui campioni prelevati nei serbatoi.

In pratica avviene che l'incaricato delle dogane si presenti al serbatoio di altezza non inferiore a 15 metri; preleva una campionatura in superficie, una campionatura media ed una campionatura a fondo. Questi prelievi diversificano per grado di temperatura e per peso specifico. I campioni così prelevati vengono poi portati tutti a 15 centigradi e quindi i volumi si modificano perché sono in rapporto diretto alla temperatura. Su questa uniformità di temperatura vengono fatte le operazioni per trasferire il volume in peso. Ci sono quindi degli sfridi naturali per attuare questa operazione.

Per quanto riguarda certe misurazioni che sono state adesso introdotte, esse vengono effettuate con apparecchi di misura volumetrica che danno uno scarto del tre per mille ed è uno scarto riconosciuto dalla nostra legge sui pesi e misure. Poiché la misurazione si fa due volte, lo scarto della misura volumetrica dell'1 per mille si traduce in uno 0,6 per mille.

ALBERTINI. C'è stata una grande discussione su questa materia in quanto si dice che non è vero che ci sia negli oleodotti un calo così rilevante come quello stabilito dalle norme approvate dal Senato.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli oleodotti, noi, in pratica, non abbiamo esperienza. L'unico, in Italia, che può avere non tanto una esperienza in fatto quanto una esperienza *in fieri*, è l'E.N.I. ed io ho chiamato, insieme ai tecnici delle Finanze, i tecnici dell'E.N.I. per farmi spiegare la questione. Però, il fatto è che questi fenomeni ci sono e noi dobbiamo valutarli. L'Amministrazione li

aveva valutati e li aveva considerati in questa formula che ritengo razionalmente accettabile.

ALBERTINI. Noi dissentiamo, signor Presidente, da questa impostazione.

ANGELINO PAOLO. Ho voluto interrogare dei capitani marittimi di petroliere e mi hanno confermato che un calcolo dell'1 per cento, quando si tratta di benzina, è misura ritenuta sufficiente. Naturalmente non ho potuto fare una esperienza personale, perché non sono capitano di petroliere, ma ho voluto sentire delle persone disinteressate, persone che fanno i trasportatori come i capitani di petroliere.

Ora, qui mi pare che si voglia raddoppiare l'abbuono e la ragione che viene addotta per portare la misura del calo dal 6 al 7,8 per cento è perché la legge precedente concedeva il calo del 6 per cento anche per i mesi iniziati e non computati. Si tratterebbe, in sostanza, di una compensazione. Dalle comunicazioni che anche a me sono pervenute rilevo che gli interessati chiedono di ritornare alla vecchia legge ove non fosse possibile introdurre la misura del 7,8 per cento; è una richiesta subordinata, il che significa che il nuovo trattamento è migliore della vecchia legge del 28 febbraio 1939, n. 334.

PRESIDENTE. La nuova legge ha introdotto dei criteri nuovi e questi sono stati discussi. Tuttavia, esaminando il fenomeno, ho voluto sottoporlo agli uffici tecnici e, per la verità, non sono stato io a scoprire questa differenza, sono stati gli stessi funzionari che hanno rilevato come nell'ultimo comma dell'articolo 14 della citata legge del 1939 ci fosse una chiusura ermetica della questione; però, accanto alla chiusura ermetica, viene doveroso esaminare la realtà.

Ritengo che con un calcolo del 7,8 per cento mi comporti imparzialmente, perché non ho elementi per dare ragione all'una o all'altra parte.

ANGELINO PAOLO. L'articolo 8, contrariamente a quanto disposto nell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1939, n. 334, non consente più agli effetti della determinazione del calo di giacenza di considerare computati i mesi iniziati. Pertanto i cali debbono essere calcolati in ragione reale e questo fatto costituisce una riduzione della citata percentuale rispetto alla situazione precedente. Ed ecco che gli interessati dicono che si viene a creare una situazione meno favorevole rispetto a quella oggi esistente.

Se la benzina è arrivata al prezzo attuale, è perché c'è stata una duplice riduzione degli

oneri fiscali: quella operata da Tambroni e quella varata da Trabucchi. Ma c'è stata anche una riduzione dei costi della benzina e in quel dato di costo si era tenuto conto del calo effettivo per le giacenze. Non si arrivava però a legittimare dei cali quali ci vengono prospettati oggi, perché se andiamo a vedere tra calo di giacenza e calo di trasporto si arriva fino ad un'incidenza del 10 per cento e sarebbe una misura notevole.

Noi sappiamo qual'è il costo della benzina depurata degli oneri fiscali e pare che questo calo enorme sia agli effetti fiscali e non reali.

ALBERTINI. A questo punto desidero fare una proposta: siccome ci troviamo di fronte a una novità, di fronte, cioè, ad emendamenti tecnici, chiedo che sia rinviata la discussione e ci siano comunicate le nuove proposte ed emendamenti in modo da poterli convenientemente studiare. Non possiamo decidere senza averli accuratamente esaminati.

PRESIDENTE. Qui è sorto al Relatore uno scrupolo: sono anch'io uno che lotta per il fisco e non sono qui a lottare per gli altri, perché se dovessi assumere semplicemente questo rilievo diretto nei miei riguardi, rinuncierei immediatamente non solo a fare il Relatore ma a presiedere questa Commissione. Da troppi anni sono stato qui a fare queste cose; esse mi hanno ingenerato più antipatie che simpatie. Però è mio costume esaminare i problemi, specialmente quelli dati in relazione, sotto tutti i vari loro aspetti. Se l'Amministrazione stessa mi suffraga una certa impostazione ritengo, nella mia condizione di Relatore, di avere la coscienza tranquilla dopodiché non esiste nessuno, credo nessuno, che sappia darmi un parere più valido di quello fornitomi dall'Amministrazione.

ALBERTINI. Le avevo chiesto di rinviare non perché diffido della validità della sua convinzione, ma per formarla in me stesso. Io la pregherei di accettare la mia proposta e di volerci comunicare al più presto gli emendamenti onde esaminarli nel loro contenuto.

MELLO GRAND. Desidero sottolineare che dobbiamo trattare questo argomento tenendo conto delle notevoli differenze che si verificano nelle condizioni di deposito fra il Sud e il Nord, e fra deposito e deposito; per cui bisogna addivenire all'applicazione di un metodo che tenga conto il più possibile delle differenti condizioni climatiche. D'altra parte la legge non pone queste percentuali con cifre fisse, ma fissa un massimo: «... purché non superi la misura percentuale annua...».

ALBERTINI. Dobbiamo ponderare bene le nostre decisioni, poiché qui si tratta di cifre non indifferenti.

PRESIDENTE. Esistono attualmente dei serbatoi che dispongono di strati isolanti per impedire l'evaporazione della benzina. È chiaro che, con questi accorgimenti, il calo non supera il 2 per cento; ma quando ci si trova di fronte a delle strutture antiquate, è chiaro che la misura dell'evaporazione può essere anche sensibilmente diversa. Qui sorge il problema, perché, mentre con il provvedimento in discussione il calo si riduce ad una misura unica, indipendentemente dal recipiente in cui la benzina è contenuta, con la legge attualmente in vigore si fa tutta una casistica in dipendenza dei recipienti in cui il carburante è contenuto (stagnoni sigillati, fusti e via dicendo). Con la legge in discussione la casistica scompare per lasciare il posto ad una misura discrezionale, temperata però dal fatto che la misurazione è fatta per il tempo effettivo e non consente lo scarico, da parte dell'operatore, di eventuali deficienze o cali maggiori estendendo il tempo a periodi in cui non ha avuto cali. Quindi, effettivamente, siamo di fronte ad una terminologia nuova che il Relatore ha dovuto studiare per aggiornarsi assumendo informazioni che lo hanno portato evidentemente a valutare il contenuto più preciso del provvedimento in esame. Così, per esempio, in base all'ultimo comma dell'articolo 14, con gli scatti di percentuale si poteva arrivare fino al 18 per cento; col regime proposto questo 18 per cento non è più raggiungibile: si giunge ad un massimale del 6 per cento; e in proposito mi si dice che questo massimale — nelle condizioni attuali — è inferiore alla realtà che è del 7,8 per cento.

ALBERTINI. Perché allora non è stato detto, che c'è un calo maggiore?

PRESIDENTE. Il testo governativo concedeva il 6 + 2 per cento e consentiva l'abbuono fino al 10 per cento. E qui ci rendiamo conto della necessità di consultare i tecnici. Per parte nostra, sorto il problema e sollecitata la discussione del provvedimento, ho consultato gli atti della discussione dinanzi alla competente Commissione senatoriale che ha già approvato il provvedimento, ma sono venuto nella determinazione di riesaminare tutta la pratica; e il riesame mi ha portato alle valutazioni che vi ho detto, dopo di che l'apprezzamento — evidentemente — rimane. Può darsi che essendovi facoltà di abbuono, si possa ampliare la riduzione; ma se si riduce l'abbuono, evidentemente, sorge il problema di valutare più esattamente il massimale.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

TERRAGNI. Mi riferisco al paragrafo 3 dell'articolo 8, in cui è detto che l'amministrazione finanziaria, quando ricorrano speciali motivi, ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta fino all'8 per cento per i prodotti indicati al n. 1, e al 6 per cento per quelli indicati al n. 2. Credo di essere nel vero interpretando la disposizione nel senso che l'abbuono massimo raggiunge il 6 per cento oppure l'8 per cento, e in nessun caso si sommano i due abbuoni fra di loro.

PRESIDENTE. È esatto.

TERRAGNI. A questo punto mi permetto di fare una osservazione: per i prodotti petroliferi leggeri, soggetti ad una maggiore volatilità il calo va dal 6 all'8 per cento, mentre per i prodotti petroliferi pesanti, soggetti ad una minore volatilità, si va dal 2 al 6 per cento. Siccome qualche giornale di carattere economico potrebbe sollevare qualche eccezione in merito, desidererei conoscere perché mai per un prodotto a grande volatilità si concede solamente un 2 per cento di maggiore possibilità di calo, mentre per quello che ha una volatilità molto minore si concede fino a 4 per cento di maggiore possibilità di calo. Non vorrei che poi si dicesse che era più logico fare il contrario.

PRESIDENTE. La ragione del fatto rilevato dall'onorevole Terragni va ricercata nel fatto che quando si tratta di benzina e prodotti similari si è in presenza di prodotti liquidi allo stato normale, che non formano depositi o incrostazioni. Quando si tratta dei prodotti più pesanti, molto densi, va notato che essi hanno una viscosità e un punto di congelamento molto alti; e la viscosità stessa può determinare dei cali diversi a seconda dei mezzi, della lunghezza del trasporto e del periodo di stagione in cui avviene il trasporto stesso; cali che non si contengono nella differenza del 2 per cento limitata per la benzina. E, mentre per la benzina, i tubi di caricamento per i depositi non superano generalmente i 150-200 metri di lunghezza, per i prodotti pesanti bisogna pensare ai depositi costieri che hanno tubazioni di notevoli dimensioni e lunghezza, che si addentrano talvolta nel mare. In questi casi il tasso di viscosità incide notevolmente sul calo per le aderenze non solo alle pareti dei depositi, ma anche dei mezzi di trasporto. Evidentemente si tratta di valutare i singoli cali anche in base alla scala delle densità, ai mezzi di trasporto, alla temperatura ambientale; ma è certo che i cali sono passibili di spaziare in una gamma maggiore che non per quelli della benzina.

TERRAGNI. A me basta che esista una ragione e che si possa dire che eventuali eccezioni che si potessero sollevare in questo senso non avrebbero ragione di esistere. In questa ipotesi sono soddisfatto.

ANGELINO PAOLO. Vorrei, onorevole Presidente, chiarire che noi non facciamo nessun apprezzamento se non sui dati tecnici che sono stati forniti; e d'altra parte né io né lei abbiamo la possibilità di fare esperimenti, mentre la Dogana può fare le prove che vuole sui depositi di cui dispone. Perché — vede signor Presidente — questa è come il dilemma se pesi di più il pesce da vivo o dopo morto.

La discussione al Senato è stata lunghissima: è durata non ricordo quante sedute. Mi pare che siano stati chiamati a riferire in quell'occasione proprio dei rappresentanti tecnici; ed è stato proprio in quella sede che è stata decisa la riduzione. Dato che né il Ministro, né il Sottosegretario, né il Relatore avevano una competenza specifica in materia la decisione è stata presa proprio su parere dei tecnici; ed è strano che essi abbiano potuto dimostrare tanta elasticità. E noi ci chiedevamo nei giorni scorsi perché questo provvedimento andava tanto a rilento quando sappiamo che lo Stato ha bisogno di fondi, mentre altri realizza guadagni proprio alle spalle del fisco.

Chiediamo un breve rinvio per poterci consultare e vedere come mai il nostro comportamento alla Camera appare in contrasto con quello adottato in Senato: dobbiamo rettificare il nostro iter e dire che abbiamo sbagliato al Senato oppure stiamo sbagliando qui. Non possiamo tenere un contegno diverso rispetto al Senato, tanto più che ci troviamo all'improvviso di fronte a dati e percentuali variate.

PRESIDENTE. Come Relatore del disegno di legge posso ricordare che questo è stato discusso dapprima in sede referente. Dovevo preparare una relazione scritta analizzando il disegno di legge, fenomeno per fenomeno, gruppo per gruppo, illustrando cosa è stato fatto dal Governo da una parte e dal Senato dall'altra; e, logicamente dovevo rivedere tutta la materia, ché altrimenti non avrei assolto al mio mandato di Relatore.

Dato che l'onorevole Angelino ha ricordato un intervento dell'onorevole senatore Roda, devo dichiarare che non condivido il parere dell'onorevole Roda, tanto che ho dovuto avviare questa discussione per vedere gli orientamenti e trarre delle conclusioni. Conclusioni alle quali sarei pervenuto anche in Aula perché ritengo che le impostazioni dell'Ammi-

nistrazione per quanto riguarda i cali di trasporto, dei quali si è occupato il Senato, vallesero la pena di essere esaminate dato che nessuno al Senato ha messo in rilievo il notevole divario fra la vecchia disciplina e quella che si viene a creare ora.

È da questo esame che nasce un elemento di osservazione o di dubbio che evidentemente configura sotto aspetti diversi quei fenomeni sui quali noi possiamo proporre altre soluzioni che potrebbero migliorare la legge esistente. Questi i fatti: mi sono posto delle domande ed ho cercato di dare delle risposte. Evidentemente non ho la pretesa che queste siano esatte; in questa materia penso che nessuno possa dire dove è la vera verità: però avrei concluso in Aula con queste osservazioni.

Queste osservazioni che sono? Sono il risultato degli studi che ho fatto.

Le osservazioni, in definitiva, sono contenute nel risultato del mio esame e mi portano a chiedere queste poche modifiche al testo di questo articolo 8: per quanto riguarda il punto 1°), prima parte dell'articolo, aumentare l'abbuono dal 6 al 7 per cento; e, per quanto riguarda il trasporto via mare, via lacuale interna ed oleodotti, unificazione del punto 1°) della seconda parte dell'articolo, portando alla lettera a) dall'1 al 2 per cento, alla lettera b) dallo 0,50 all'1 per cento.

Cioè, tutte le considerazioni relative al trasporto per via mare, secondo me, valgono anche per il trasporto per via d'acqua interna, in quanto quest'ultimo trasporto non è affatto inferiore al primo, per durata, data la lentezza dei mezzi. E, quindi, tutta la disciplina di differenziazione poteva essere modificata in questo modo: 1°) prodotti petroliferi trasportati per via mare, via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti; 2°) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi).

Naturalmente, a queste modificazioni sono pervenuto anche dopo avere discusso con la Amministrazione finanziaria e questo anche perché, fra poco, ci saranno in attività gli oleodotti che nel disegno di legge non vengono tenuti presenti.

La considerazione dei cali nell'oleodotto porta poi a modificare il penultimo comma dell'articolo 8, nel senso che laddove è detto: « Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata nelle fabbriche, nei depositi doganali od in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata ».

E, quindi, viene la dicitura di cui al testo governativo con la modifica del 2 per cento al posto dall'1 per cento e dell'1 per cento al posto del 50 per cento.

TERRAGNI. Dopo quanto detto sul terzo paragrafo dell'articolo 7 e quanto ritorniamo a dire dopo lunga discussione, se ci sono ragioni — ed io lascio al riguardo pienezza di valutare, signor Presidente — di spostare dal 6 al 7 per cento, parrebbe a me che dopo questa latitudine per i casi speciali, vedi gli oli pesanti, qui diventa una latitudine, di colpo, del 15 per cento!

PRESIDENTE. La verità è che tassando a giorno, e non con il vecchio sistema, il fenomeno cambia aspetti e quindi si può benissimo ridurre questa differenza; può anche essere dell'8 per cento. È in relazione ai periodi di giacenza.

Allora, se la Commissione è d'accordo, a questo punto possiamo decidere il rinvio della prosecuzione di questa discussione.

ALBERTINI. Possiamo avere copia del testo secondo gli emendamenti prospettati?

PRESIDENTE. È quello dell'articolo 8, con queste sole differenze: 7 per cento anziché 6 per cento al punto 1°) del primo comma; al secondo comma, per i prodotti petroliferi trasportati per via mare, di terra, oleodotti, lettera a) 2 per cento, lettera b) 1 per cento. Resta poi lo 0,50 per cento per i trasporti ferroviari.

Se non vi sono osservazioni, può pertanto rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi (3615) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Faletra ed altri: Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione medesima (2172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 28 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507,

per gli esercizi medesimi (3615), e, della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Faletra, Pajetta Gian Carlo, Li Causi, Failla, Speciale, De Pasquale, Di Benedetto, Grasso Nicolosi Anna, Russo Salvatore, Pezzino, Bufardeci, Pellegrino, Pino: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione medesima (2172).

Vi è il parere della I (Affari costituzionali) e della V Commissione (Bilancio).

L'onorevole Restivo, Relatore, ha facoltà di riferire alla Commissione.

RESTIVO, *Relatore*. Le sono grato, signor Presidente, per la sollecitudine con cui ha posto all'ordine del giorno questo tema e per averlo mantenuto all'ordine del giorno nonostante alcune difficoltà, peraltro di carattere formale e che, sostanzialmente, sono state poi felicemente superate.

Questo provvedimento viene al nostro esame dopo essere stato oggetto, da parte della Commissione Bilancio, di un parere. Un parere, quello espresso dalla V Commissione che soltanto apparentemente si presenta come negativo, in quanto, in realtà si tratta di un parere positivo condizionato soltanto alla approvazione di una legge già presentata dal Governo e che è diretta ad assicurare la copertura per la maggior spesa connessa allo schema legislativo che io oggi propongo alla approvazione della Commissione. Che questo sia il significato del parere espresso dalla Commissione Bilancio mi è stato confermato personalmente sia dal Relatore in quella sede, onorevole Belotti sia dallo stesso Presidente della V Commissione, onorevole Vicentini.

Entrando nel merito, il provvedimento concerne la determinazione del contributo annuale da parte dello Stato alla Regione siciliana, previsto all'articolo 38 dello Statuto regionale. All'articolo 38 dello Statuto, com'è noto, viene determinato un contributo da parte dello Stato alla Regione siciliana in rapporto alle necessità di una particolare politica pianificata nel settore dei lavori pubblici e si rimette la determinazione concreta di questo ammontare di contributo annuale a titolo di solidarietà nazionale, che tende a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nell'Isola in confronto della media nazionale, ad una legge del Parlamento, fissando opportunamente un parametro per la individuazione della cifra. Il parametro è quello di una tendenzialità alla perequazione, appunto, dei redditi di lavoro siciliani in relazione ai redditi di lavoro conseguiti nelle altre regioni.

Il provvedimento predisposto ora dal Governo viene a trattare una materia che era stata oggetto già di discussione in sede di approvazione del bilancio del Ministero del tesoro. La stessa materia costituiva anche oggetto specifico di una proposta di legge del compianto nostro collega onorevole Faletra. Potrei dire che il nuovo disegno di legge governativo rappresenta un notevole progresso in rapporto alla disciplina che la materia ha avuto negli anni decorsi.

Negli anni decorsi si era fissata una cifra a carattere rigido per un quinquennio, in ordine alla individuazione dell'arco di tempo a cui fa riferimento lo stesso articolo 38. Questa cifra nell'ultima liquidazione fatta con legge dello Stato venne stabilita nella somma di lire 15 miliardi all'anno. In rapporto a questa cifra di 15 miliardi all'anno si è studiata anche una regolamentazione di rimborsi da effettuarsi dalla Regione nei confronti dello Stato nella somma di lire 7 miliardi e mezzo annuali, per quei servizi che dovranno passare a carico dell'Amministrazione regionale, ma che di fatto ancora continuano a gravare sul bilancio dello Stato. Oggi questa cifra di 15 miliardi, viene, per alcuni degli anni previsti nel nuovo provvedimento, notevolmente dilatata. Ed è da aggiungere che il provvedimento comprende, questa volta, un sessennio, e si riferisce per la prima quota all'esercizio 1960-61, con una copertura che si trova compresa per tale esercizio nel fondo globale (ed essendo una copertura in certo senso rigida per l'anno compreso tra il primo luglio 1960 ed il 30 giugno 1961, l'attuale provvedimento ha lasciata invariata la cifra di 15 miliardi). Anche per il corrente esercizio e cioè dal primo luglio 1961 al trenta giugno 1962, abbiamo, nel fondo globale, una cifra di 15 miliardi, ma il provvedimento in esame segue un diverso criterio di valutazione per la somma dovuta dallo Stato per questo esercizio, e precisamente fa riferimento al gettito dell'imposta di fabbricazione riscossa nella Regione siciliana, e assegna tale gettito nei limiti degli otto decimi alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale. Se guardiamo all'evoluzione di questo gettito negli ultimi anni, noi ci rendiamo conto del particolare valore dell'aggravamento del fondo di solidarietà alla imposta di fabbricazione.

Alla Regione siciliana, nel momento in cui venne emanato lo statuto, fu riconosciuto il diritto alla partecipazione al gettito di alcuni tributi riscossi nell'ambito dell'isola. A prescindere dal fenomeno della traslazione,

che pur incide notevolmente, quel riparto garantiva alla regione circa il 60 per cento del gettito tributario in Sicilia, e riservava allo Stato circa il 40 per cento: la imputazione era fatta non per quote, ma per cespiti tributari, tuttavia il risultato sul piano economico era questo. In questi ultimi anni si è verificata una notevole dilatazione del gettito riservato allo Stato e conseguentemente uno spostamento delle percentuali. Oggi noi abbiamo una percentuale regionale che è sul 36 per cento, e la percentuale riservata allo Stato, prima del 40 per cento, si è dilatata ad oltre il 60 per cento. Il che ha posto, anche da un punto di vista generale, la esigenza e l'opportunità di una revisione dei criteri di riparto. Questa revisione non può costituire oggetto di esame in questa sede. Per quanto riguarda in modo specifico le imposte sulla produzione, noi abbiamo avuto una dilatazione del relativo gettito riscosso in Sicilia; dilatazione operata anche in rapporto alla legislazione regionale. Ogni tanto vediamo appuntarsi delle critiche sull'attività legislativa della Regione, senza che tali critiche tengano conto di alcuni aspetti, che, a mio avviso, sono largamente positivi. Se guardiamo lo sviluppo di questa imposta sulla produzione, noi vediamo che nel 1948-49, il gettito riscosso in Sicilia, rispetto a tutto il gettito nazionale, era di poco più del tre per cento; oggi questa incidenza è di poco meno del 6 per cento. Questo maggiore gettito si ricollega, oltre che alla situazione generale del paese, alla legislazione regionale, che ha consentito questa maggiore incidenza del gettito regionale in rapporto al complessivo gettito nazionale. Infatti il gettito dell'imposta di produzione, in sede nazionale, è aumentato, dal 1949-50 all'ultimo esercizio, del 500 per cento, mentre il gettito dell'imposta sulla produzione in Sicilia, è aumentato nello stesso periodo, di circa l'ottocento per cento. Ciò è certamente effetto di una legislazione nazionale a favore del mezzogiorno, ma anche di una legislazione regionale appropriata. Che questo elemento sia stato tenuto presente nell'opportunità di questo provvedimento, mi sembra un fattore notevolmente positivo. Aggiungo che è un fattore positivo anche quello di avere garantito una certa dinamicità nello sviluppo dell'ammontare del fondo di solidarietà. Se noi osserviamo la curva dell'andamento del gettito delle imposte di fabbricazione, noi vediamo che questo gettito, nell'ultimo esercizio, ha avuto un incremento annuale che si aggira sul 7 per cento. I dati del primo semestre del 1961, danno un gettito dell'imposta

di fabbricazione in Sicilia di 18 miliardi e 300 milioni; quindi riferendoci all'intero esercizio, e considerando costante il gettito, cioè senza calcolare nessuna dilatazione nel semestre in corso, arriveremo ad una cifra complessiva di circa 37 miliardi e gli 8 decimi da attribuire alla regione, ci porteranno quasi al limite dei trenta miliardi. Bisogna inoltre tener conto che vi è un incremento che negli ultimi esercizi è stato secondo l'accenno fatto del 7 per cento annuale, e che tende ad accentuarsì.

Ora, anche nella proposta di legge dell'amico scomparso Faletta, noi vediamo indicata la cifra di trenta miliardi. Questa cifra non solo è riconosciuta nell'ambito dell'attuale provvedimento, ma è prevista la possibilità di un suo progressivo adeguamento. È vero che nella proposta di legge dell'onorevole Faletta, era considerata come provvisoria, la liquidazione di questi trenta miliardi, in attesa che una Commissione paritetica determinasse il minore ammontare dei redditi di lavoro in Sicilia, rispetto alla media nazionale; ma è pur vero che l'articolo 38 dello Statuto siciliano dice che lo Stato versa alla regione una cifra che deve tendere a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro, e non anche che questa cifra deve esattamente corrispondere a quel minore ammontare.

Una interpretazione, così rigorosa, finirebbe per dar luogo a critiche che lo Statuto non merita.

Vorrei soltanto, e concludo, pregare che, in rapporto all'articolo 2, in cui si richiama il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativamente, alla somma dovuta dalla Regione a titolo di rimborso per le spese sostenute dallo Stato per conto della Regione stessa, la Commissione approvasse un ordine del giorno in cui, riconoscendo l'esigenza di un superamento di questa regolamentazione provvisoria, inviti il Governo a provvedere perché entrino immediatamente in vigore, in attuazione delle norme dello Statuto siciliano, in materia finanziaria, gli elaborati della commissione paritetica già approvato dal Consiglio dei ministri. Rientra, tutto questo, in un'enunciazione del precedente Governo che credo il nuovo Governo debba prontamente recepire.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Restivo per la sua relazione e dichiarato aperta la discussione generale.

FAILLA. Il disegno governativo e la proposta di legge del compianto collega Faletta arrivano al nostro esame con un ritardo gra-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

vissimo, che ha anche comportato violazioni, purtroppo non nuove, della norma costituzionale.

D'altra parte, il Parlamento siciliano, sotto la spinta delle masse popolari dell'isola, si appresta a discutere provvedimenti legislativi per un piano regionale di sviluppo economico democratico. Ma per il finanziamento di tale piano occorre sia determinato, qui, da noi, l'ammontare dei fondi dovuti dallo Stato.

Per questi motivi, il mio Gruppo ritiene necessario che il presente dibattito proceda il più rapidamente possibile.

Rinunziamo ad intervenire in sede di discussione generale, se i colleghi degli altri Gruppi si atterranno anch'essi a questa linea.

Ci riserviamo di esprimere il nostro pensiero in sede di esame degli articoli.

Non facciamo neanche questione formale circa il testo da adottare come base della discussione, riservandoci di presentare emendamenti nel caso fosse prescelto il testo governativo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha niente da aggiungere alla precisa e completa relazione dell'onorevole Restivo che approva in tutte le parti, specie nell'ultima, relativa alla presentazione di un ordine del giorno, che il Governo accetta senz'altro, atteso che, come ha sottolineato l'onorevole Relatore, è proposito di questo Governo dar prova di un'accentuata attività nella sua azione anche in questa materia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, scegliendo prima il testo da porre a base della discussione.

RESTIVO, *Relatore*. Come ritengo di aver dimostrato con la mia relazione, propongo senz'altro sia scelto il disegno di legge numero 3615.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Restivo.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3615.

Do lettura dell'articolo 1.

« Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961 in lire 15.000.000.000.. Per il periodo dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1966 esso viene commi-

surato all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascuno esercizio ».

Sono stati presentati due emendamenti a firma dell'onorevole Failla. Ne do lettura:

Sostituire all'articolo 1, la cifra: 15 miliardi, con la cifra: 30 miliardi, e sopprimere le parole: all'80 per cento.

Il che vuol dire: commisurato alla totalità del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse, e non all'80 per cento!

Prego l'onorevole proponente di volerli illustrare.

FAILLA. Mi consentirà l'onorevole Presidente di riferirmi anzitutto ad alcune affermazioni dell'onorevole Relatore.

È ben vero che l'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, mentre fissa, come parametro del fondo di solidarietà nazionale, il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione rispetto alla media nazionale, statuisce che il contributo di solidarietà nazionale deve tendere a colmare questo divario. Ma è anche vero

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A bilanciare...!

FAILLA. Ma è anche vero che tutti i calcoli finora eseguiti e le stime cui sono pervenuti istituti universitari ed illustri studiosi fanno ascendere il divario a cifre che vanno molto al di là della somma, così ridicolmente inadeguata, prevista per il primo esercizio indicato nel disegno di legge, e sia anche dell'intero ammontare del gettito dell'imposta di fabbricazione cui si riferiscono le norme relative agli altri esercizi successivi.

ALBERTINI. Qual'è l'ammontare?

FAILLA. Lo ha già detto il Relatore. L'intero ammontare è di 36 miliardi.

RESTIVO, *Relatore*. Nell'ultimo semestre è stato di 18 miliardi. Ed è circa il 6 per cento del gettito nazionale che è infatti di 643 miliardi annui contro i 37 miliardi della Sicilia.

FAILLA. L'onorevole Restivo può confermare che eminenti economisti, procedendo ad indagini fondate su procedimenti diversi, ed attenendosi a criteri di grande moderazione, hanno stimato in cifre altissime l'importo del minor ammontare dei redditi di lavoro siciliani, negli anni passati, rispetto alla media nazionale. Tenuto conto che l'intervento finanziario dello Stato, a norma dell'articolo 38 dello statuto regionale, non deve colmare bensì *tendere* a colmare il doloroso divario, tutti gli studiosi pervengono alla conclusione che, per gli anni passati (sottolineo: anni passati, perché il divario continua pur-

tropo a crescere con progressione geometrica) non si può pensare ad un intervento dello Stato inferiore ai 45 miliardi per anno.

Ci sembra pertanto una richiesta molto modesta quella formulata nella nostra proposta di legge e che ora riproponiamo sotto forma di emendamento all'articolo 1 del testo governativo: quella cioè di fissare in 30 miliardi il contributo di solidarietà nazionale per il periodo 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961. A questo proposito, vorrei occuparmi, sia pure rapidamente, di un'obiezione che potrebbe venir formulata, e cioè del parere, sulla base delle possibilità di bilancio, che non è stato espresso, o lo è stato in termini negativi, dalla competente Commissione. Credo, onorevole Presidente, che nel trattare questa materia non si possa non tener conto che la norma a cui ci riferiamo, l'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, per essere lo statuto stesso parte integrale della nostra Costituzione, è norma inderogabile ed indiscutibile sulla base delle disponibilità di bilancio. Ci troviamo di fronte ad una norma costituzionale cui abbiamo semplicemente il dovere di tener fede.

E vorrei esprimere il mio stupore per il fatto che, nel breve messaggio di presentazione del disegno di legge, si trovi modo di far riferimento agli interventi ordinari, per esempio della Cassa del mezzogiorno. Per quanto l'onorevole Restivo non abbia ritenuto di dover rilevare questo fatto, egli ha sicuramente presente, come del resto tutti i colleghi, che nella legge di proroga per la Cassa del mezzogiorno, ad iniziativa congiunta del Gruppo comunista e del Gruppo democratico cristiano, attraverso un emendamento che io stesso ho avuto l'onore di presentare insieme con l'onorevole Giglia, è detto chiaramente che gli stanziamenti della Cassa non devono computarsi ai fini del calcolo, appunto, di questo contributo.

RESTIVO, *Relatore*. Ma, nella presentazione del disegno di legge, si dice proprio questo onorevole Failla!

FAILLA. No, no, lo legga bene onorevole Restivo!

Noi proponiamo dunque che per l'anno 1960-61 il contributo sia fissato almeno in trenta miliardi di lire.

Con il nostro secondo emendamento, per i motivi che ho già esposto, e per le stesse previsioni che sono state formulate dall'onorevole Relatore in merito al presumibile gettito dell'imposta di fabbricazione in Sicilia, proponiamo, in sostanza, che il contributo statale per il periodo 1961-66 non debba commisurarsi

all'ottanta per cento del gettito di quell'imposta, ma, quanto meno, a tutto l'ammontare di essa. Stiamo compiendo, in tal modo, uno sforzo di avvicinamento al testo governativo. La nostra proposta di legge prevedeva una più giusta e radicale soluzione del problema, attraverso la creazione di una commissione paritetica di esperti, nominata dalla Regione e dallo Stato, con il compito di approntare calcoli che servissero come base per la determinazione del contributo. Questa ci sembra ancor oggi la sola via corrispondente allo spirito ed alla lettera della norma costituzionale. Accediamo tuttavia, a titolo provvisorio e solo per il prossimo quinquennio, alla soluzione proposta dal Governo, modificandola però nel senso indicato, solo perché ci sembra fondamentale, oggi, che la pianificazione regionale possa fondarsi comunque su un dato relativamente certo riguardo alle fonti di finanziamento per il prossimo quinquennio.

Confidiamo che i colleghi vogliano apprezzare queste nostre posizioni ed accettarle in quanto contributo positivo alla soluzione, sia pure provvisoria, di una questione così importante.

TERRAGNI. Lei permetterà, che, senza acredine, faccia dei rilievi; è vero che debbo essere cauto nel parlare, perché, infatti, sono cresciuto in una zona industriale più avanzata, ma non posso prescindere dal fatto che altre zone d'Italia sono almeno povere quanto la Sicilia e non hanno per di più, quel famoso petrolio che dà, secondo una statistica che ho letto poco fa, il 65 per cento dell'imposta di fabbricazione. Le dico subito, signor Presidente, che avrei preferito che anche nel testo governativo si parlasse di cifra tonda e non si cambiasse il sistema. Perché fin tanto che si dice ad una regione, ad un ente, ad una provincia, ad una città, nello spirito dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, che lo Stato si sente moralmente obbligato a dare, e dà tanto, è un linguaggio, ma il violare i principi tradizionali della esazione delle imposte dello Stato, vale a dire il sistema con cui le imposte dello Stato sono state articolate — queste imposte vanno infatti in quella cassa di tutti che si chiama cassa dello Stato — mi sembra davvero inconcepibile. Mi permetta il Sottosegretario di sottolineare queste cose, perché io prendo la parola perché rimanga agli atti, ma stia tranquillo che poi voterò quello che lei vorrà... (*Si ride*) e non lo dico affatto per scherzo, ma come mi sento moralmente obbligato di

esprimere la mia opinione, con altrettanta lealtà mi comporterò nel voto; so infatti di appartenere ad un Gruppo parlamentare che fa parte del Governo, anzi che ha le maggiori responsabilità di Governo, ed ho anche l'umiltà di riconoscere, che se dopo aver parlato, il Governo resterà sulle sue tesi, allora significherà che io non comprendo il problema nella sua interezza.

Io dico che si tratta di riconoscere come sistema di contributi dello Stato ad una regione, e domani potrebbe essere ad un ente pubblico, l'assegnazione del gettito di un'imposta o di una sua percentuale. Ripeto che voterò il testo governativo, anche per cercare di evitare che invece dell'ottanta per cento venga concesso il cento per cento, ma avrei preferito e preferirei che lo Stato desse alla Regione siciliana, nello spirito delle disposizioni statutarie, dei contributi fissati ogni triennio o quinquennio — questo non ha alcuna importanza determinante — ma che rappresentassero veramente, anche nella forma, lo Stato che provvede ad assolvere un compito di carattere istituzionale o para-istituzionale. Qui non entro nel merito, ma la questione sollevata, che lo Statuto faccia parte della Costituzione, pare un po' forte, e vorrei confutarla se potessi.

Dico questo perché altri casi simili domani possano essere valutati e risolti secondo i principi generali, e perché attraverso la disamina e il riconoscimento di eguali bisogni, lo Stato, nella pienezza delle sue finanze, che sono di tutti perché nella sua cassa convogliamo tutti i tributi, possa soddisfare altre esigenze che con altre ragioni potranno essere presentate ed esigere anche esse un riconoscimento giuridico. Fatte queste dichiarazioni, io accetterò quella che sarà la decisione del rappresentante del Governo, come ho promesso prima, ritenendo che le mie osservazioni non avranno ragion d'essere, se non verranno accolte, ma serviranno a dar modo al Governo di insistere nelle sue tesi.

MELLO GRAND. Io vorrei associarmi alla parte di argomentazioni svolte dall'onorevole Terragni relative alla migliore equità che si otterrebbe con una assegnazione chiusa, fissa, e non legata quindi ad un'imposta o ad una sua percentuale. Potrebbe infatti sorgere il dubbio che, al fine di aumentare il gettito dell'imposta di fabbricazione, da parte della regione possano essere incentivati certi tipi di industria più che altri. Una industria che comporti una certa imposta di fabbricazione, rispetto ad un'altra industria che tale imposta non porta affatto, o per lo meno nella

stessa misura, potrebbero esser viste sotto una luce diversa; è per questo che preferirei fosse fissata una cifra chiusa, non legata ad un'imposta particolare.

RAFFAELLI. Le osservazioni dell'onorevole Terragni sembrerebbero, in linea generale, accettabili o quanto meno fondate. Però mi pare si debba tener conto di una norma di valore costituzionale. E, questa norma di valore costituzionale è quella contenuta nell'articolo 2 della Costituzione. Questo articolo ha un riferimento alla esistenza di un problema nazionale, ad una questione nazionale qual'è quella dello sviluppo della economia, delle condizioni di vita, delle condizioni sociali, che sono ben diverse fra le varie regioni del nostro Paese, fra il Nord e il Sud, prevalentemente. A questo è indirizzato, appunto, quello che si chiama contributo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto siciliano e che rappresenta quanto può servire, in base a questa solidarietà, per un piano di sviluppo di lavori pubblici!

La ragione che presiede a questa erogazione che esisteva anzi, storicamente, e che si è voluta riportare come norma costituzionale economico fra alcune regioni ha assunto un certo rilievo e il distacco tra certe zone di ampio sviluppo, certe regioni geograficamente bene localizzate del nostro Paese e lo sviluppo della Sicilia è venuto ad aumentare anche per effetto dello sviluppo economico generale, dello sviluppo industriale di cui alcune regioni hanno beneficiato.

Questa misura, quindi, è una di quelle che dovrebbero o vorrebbero attenuare questo squilibrio. Se è vero che esisteva anche storicamente una differenziazione nello sviluppo economico generale, a maggior ragione deve sussistere la corresponsione di questo contributo di solidarietà nazionale, ancorata ad un parametro diverso e regolato da quella commissione tecnica che noi proponiamo come la più idonea a determinare gli elementi per la corresponsione di questo contributo.

TERRAGNI. Storicamente, la Sicilia era legata politicamente ed economicamente a tutte le altre regioni d'Italia!

FAILLA. Onorevole Terragni, dovremmo rifare qui una storia lunga e dolorosa!

RESTIVO, *Relatore*. Desidero dare qualche chiarimento e mi dispiace dover cominciare col sottolineare un rilievo che è venuto da parte dell'onorevole Failla, il quale, evidentemente, legge i testi governativi con uno stato d'animo che io, con tutto il rispetto per il mio avversario, non ritengo

sereno. Perché egli vede infatti esattamente il contrario di quello che è scritto nella relazione del Governo!

Se non ricordo male c'è il riflesso, nella premessa al disegno di legge, di un ordine del giorno presentato in sede di discussione di bilancio da me e di un analogo ordine del giorno presentato dall'onorevole Failla. In questi ordini del giorno è stato affermato che la somma che si versa per solidarietà nazionale ha la sua origine in un titolo autonomo. Credo che sia stata questa l'espressione usata proprio nella nostra conforme valutazione di rappresentanti della Sicilia.

Anche la relazione governativa dice in rapporto al fondo di solidarietà che si tratta di un titolo autonomo della Regione siciliana. Noi abbiamo sempre sostenuto che il fondo di solidarietà deve avere carattere aggiuntivo, additivo, in ordine ai finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno. Ugualmente, la relazione del Governo sottolinea il carattere aggiuntivo delle spese della Cassa del Mezzogiorno in rapporto al fondo di solidarietà! Che proprio questo punto della relazione governativa ricettivo di una tesi sostenuta da esponenti e della maggioranza e della opposizione, debba incontrare le critiche del collega Failla, sembra a me essere indice del particolare stato d'animo che ho notato oggi nel suo intervento appassionato in questa discussione. Credo comunque che il desiderio dell'onorevole Failla sia quello di vedere approvato questo provvedimento al più presto.

Per quanto riguarda il rilievo dell'onorevole Terragni circa il criterio posto a base della nuova liquidazione del fondo di solidarietà, vorrei dire che la nostra legislazione in questo campo ci consente dei richiami. Noi abbiamo votato qui, circa un anno fa, un provvedimento relativo alla Sardegna, in cui, in rapporto all'imposta di fabbricazione, si riconosce l'assegnazione di una certa aliquota, per la verità ridotta, rispetto a quella prevista dall'attuale provvedimento, a favore della Regione sarda.

Nell'adozione del nuovo criterio vi è una finalità politica che è bene sottolineare nei suoi aspetti positivi. E qual'è? Poiché il gettito dell'imposta di fabbricazione, riservato all'Erario, viene tuttavia ad avvantaggiarsi di un complesso di attività che sono da riferire alla legislazione regionale, è opportuno, in un quadro di solidarietà nazionale, che a questo incremento di gettito possa anche partecipare la Regione siciliana.

Non ho altro da aggiungere. E, per quanto riguarda gli emendamenti specifici, vorrei

dire soltanto che la copertura dei 15 miliardi per l'esercizio 1960-61 venne a suo tempo inserita nel bilancio del tesoro e poi, successivamente, trasferita, per l'esercizio 1961-62, nel fondo globale e quindi, oggi, riproporre la questione in questa sede, per una situazione che si trova in un certo senso ancorata a documenti su cui il Parlamento si è già pronunciato, significa porre dei problemi procedurali che, evidentemente, determinano ritardi che vanno contro l'interesse delle popolazioni siciliane. Credo che tutto ciò vada anche contro le effettive intenzioni dell'onorevole Failla!

L'onorevole Failla ha citato la cifra di 45 miliardi come quella corrispondente secondo alcuni studi alle esigenze di una politica di sviluppo regionale inquadrata in una politica nazionale di sviluppo. Ora il congegno accolto nel nuovo provvedimento per la determinazione dell'ammontare del fondo di solidarietà, consentirà in breve tempo di raggiungere la cifra indicata, secondo le prospettive di incremento del gettito delle imposte di fabbricazione nel quadro del progresso che oggi caratterizza l'economia isolana; l'ammontare considerato finisce con l'essere nella realtà della attuazione della norma che andiamo ad approvare. Come sforzo, quindi, questo può essere effettivamente consentito!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario agli emendamenti che sono stati proposti. Noi non possiamo non rilevare, come ha fatto opportunamente l'onorevole Restivo, che il volere sminuire la portata del provvedimento non risponde alla pratica realtà. L'onorevole Restivo ha opportunamente sottolineato, in relazione alle osservazioni critiche che sono state avanzate dagli onorevoli Terragni e Mello Grand, che io ringrazio per la lealtà con cui hanno parlato, ha opportunamente sottolineato che il criterio di accordare una percentuale dell'imposta di fabbricazione rappresenta una esigenza relativa all'obbligo dell'articolo 38 dello Statuto regionale, che prevede l'intervento dello Stato per migliorare le eventuali deficienze. Ora il bilanciamento abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno affidarlo ad un incremento naturale di imposte, che si riferiscono allo sviluppo di attività economiche. Per questi motivi noi riteniamo che il provvedimento governativo venga realmente in contro alle esigenze della regione siciliana. Si tratta non di una deduzione, ma di una commisurazione del contributo a una percentuale equa.

Per quello che riguarda il primo emendamento dell'onorevole Failla, io devo sottoli-

neare quello che ha avuto modo di ricordare l'onorevole Restivo: un emendamento di questo genere non può essere senz'altro inteso che a ritardare l'*iter* del provvedimento.

Vorrei ricordare all'onorevole Failla che nella seduta del 14 ottobre 1960 il compianto onorevole Faletra presentò un emendamento con cui si chiedeva che la somma di 15 miliardi iscritta nel fondo globale ai fini propri del contributo di solidarietà venisse elevata a trenta miliardi. La Commissione Bilancio dette parere contrario all'emendamento dell'onorevole Faletra, per cui oggi, nel fondo globale è iscritta la somma di 15 miliardi.

FAILLA. Lei si riferisce alla seduta del 14 ottobre 1960, cioè ad una decisione di più di sei mesi fa. Il Regolamento della Camera consente di rimettere in discussione, dopo sei mesi, una proposta respinta.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io non ponevo una questione di carattere regolamentare. Vi è già stata una espressione di volontà parlamentare, che ha indicato in 15 miliardi l'ammontare del contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana. Questa espressione di volontà parlamentare si è concretata nella iscrizione al fondo globale di cui al bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62. Oggi come oggi, aumentare questa cifra significherebbe creare un problema di copertura, che indubbiamente ritarderebbe quello che è l'*iter* legislativo. Non faccio questioni di carattere regolamentare, ma faccio rilevare la questione attuale. Se da questo progetto deriveranno questioni di carattere regolamentare non sarò io a doverle rilevare.

Il primo emendamento non può quindi essere accolto, perché vi è stata già una pronunzia parlamentare, con una precisa indicazione di volontà politica, tanto che vi è stata l'iscrizione della somma indicata di cui al fondo globale.

Il secondo emendamento, quello relativo alla commisurazione del contributo all'intero ammontare dell'imposta di fabbricazione non può nemmeno essere accolto, perché fissando la percentuale dell'ottanta per cento, abbiamo posto in essere un congegno che tiene conto, in misura notevolmente sufficiente, di quelle che sono le esigenze della Regione siciliana, che a stretto rigore potrebbero essere decrescenti, ma non lo diciamo, perché abbiamo la volontà di venire incontro alle esigenze che la regione siciliana ha prospettato.

Il Governo accetta l'ordine del giorno del Relatore, per arrivare a una definitiva regolamentazione dei rapporti tra Stato e Regione.

Con questo disegno di legge il Governo crede di aver compiuto un notevolissimo passo in avanti nei confronti delle esigenze della regione siciliana.

PRESIDENTE. Devo fare notare, in aggiunta a quello che è stato detto dall'onorevole Sottosegretario, che i 15 miliardi che dovrebbero essere incrementati secondo la proposta Faletra, risultano iscritti nel fondo globale per l'esercizio 1960-61, cioè in un esercizio che è chiuso, e del quale noi possiamo soltanto utilizzare le parti di residui attivi ai sensi della legge n. 64 del 1955. Ora se abbiamo derogato con legge, la deroga era relativa alla somma effettivamente iscritta in bilancio. Ma il bilancio è chiuso, quindi non possiamo noi aumentare né diminuire, possiamo utilizzare oppure no. A me sembra che vi sia un'obiezione di carattere tecnico alla presentazione di questo emendamento dell'onorevole Failla. E la conclusione è un invito a volerlo ritirare, perché fa riferimento ad un bilancio già chiuso.

FAILLA. Esprimerò il mio pensiero con dichiarazioni di voto.

TERRAGNI. Faccio un altro rilievo, sempre nello spirito della legge. Questo modo, mi riferisco alla percentuale su tributi, lo ritengo non solo contrario a una corretta impostazione generale della politica tributaria, ma contrario anche allo spirito di questo articolo 38 dello statuto siciliano. Esso stabilisce che il contributo deve essere dato al fine di tendere a bilanciare il minor ammontare dei redditi di lavoro nell'isola in confronto alla media nazionale. Voi mi scegliete un tributo che aumenta di anno in anno, e date un contributo percentuale che aumenta parallelamente. Ora lo spirito dell'articolo 38 è che aumentando il livello economico dell'isola, si deve diminuire il contributo: invece qui abbiamo sempre un aumento. Perciò desidero che resti agli atti questo mio rilievo, che il contributo in forma di percentuale, non solo rappresenta per me una impostazione irrazionale sul piano della politica fiscale generale, ma è anche contrario allo spirito dell'articolo 38 dello statuto siciliano il quale prevede che il contributo dovrebbe diminuire in rapporto all'aumento del livello economico dell'isola. Invece con questa disposizione avverrà il contrario. Desidero che tutto questo rimanga agli atti in modo che si sappia che io voto a favore perché il disegno di legge e le relative conseguenze economiche termineranno nel 1966.

ALBERTINI. Circa il primo emendamento dell'onorevole Failla esprimo la mia perpless-

sità, perché realmente ci sono delle difficoltà di copertura che possono portare ad impedire l'approvazione della legge anche in rapporto ai 15 miliardi. Su questo punto noi dichiariamo di astenerci.

Per quanto riguarda la seconda parte, di ancorare per l'avvenire il contributo in rapporto ad una percentuale o al totale gettito dell'imposta di fabbricazione, mi pare ci sia una contraddizione in termini, in base all'articolo 38, il quale stabilisce che il contributo dello Stato deve essere dato per cercare di equilibrare la diversità esistente tra l'economia della Sicilia e del resto del territorio nazionale. Ora se noi abbiamo appreso dalle cifre esposte dall'onorevole Restivo, che il reddito dell'imposta di fabbricazione è superiore in Sicilia in quanto raggiunge l'ottocento per cento in confronto del resto del territorio nazionale che è solo del 500 per cento, mi pare che questo divario tenda a diminuire anziché ad aumentare, e di conseguenza, in contrasto con i principi fondamentali della legge, noi aumenteremmo il contributo in rapporto al divario esistente. Mi pare che questo fatto cerchi di eliminare i pericoli di base esposti dall'onorevole Failla, che propone di nominare una Commissione per lo studio della reale diversità che esiste tra l'economia siciliana e quella nazionale, per uniformare il contributo dello Stato su questo punto. Per questa ragione non siamo contro, ma ci asteniamo sul primo emendamento, e sulla attribuzione dell'intero cospite della imposta di fabbricazione. Siamo invece favorevoli all'articolo 1-bis.

FAILLA. Mi consenta, signor Presidente, di respingere anzitutto una maliziosa insinuazione dell'amico Natali. Io ascolto sempre volentieri il collega Terragni, anche se mi sembra più competente in materia di riforma del calendario che in questa materia, che ci sta oggi appassionando. Non era intolleranza la mia. Volevo solo riferirmi agli accordi circa il corso di questa discussione che lei conosce, signor Presidente, e che conosce anche il rappresentante del Governo. Non si dorrà, l'onorevole Terragni, se mi asterrò dallo sviluppare una polemica fin troppo facile, ma che ci porterebbe molto lontano, sulle considerazioni che ha voluto sviluppare in questa sede. Il mio stupore è che esse abbiano trovato tanto consenso da parte del rappresentante del governo di un governo di centro-sinistra che ha, come suo dichiarato obiettivo, l'avvio di una programmazione democratica.

E mi siano consentite due parole anche a proposito delle dichiarazioni di Restivo, di

cui non posso non ammirare il disinvolto... ottimismo!

Ho riletto con grande sforzo di obiettività il periodo incriminato, diciamo, del messaggio governativo. Vi trovo, testuali, le seguenti parole: « Va altresì tenuto presente che, pur essendo l'impiego di tale somma — apprezzo quel « pur » — attualmente autonomo rispetto alle spese effettuate dalla Cassa per il mezzogiorno in Sicilia... ecc. gli interventi della Cassa stessa hanno finalità analoghe a quelle del Fondo di solidarietà nazionale, il quale pertanto, assume sul piano finanziario carattere aggiuntivo degli interventi medesimi »! Il che significa che tutto, in sostanza, viene ancora computato ai fini del Fondo di solidarietà nazionale!

RESTIVO, *Relatore*. Vuol dire, nonostante cioè la legge, sono finalità analoghe! Inutile voler nascondere la luce del sole! Nonostante questo, il fondo di solidarietà resta nel suo carattere.

FAILLA. Come vede, onorevole Restivo, lei stesso riconosce che siamo ben lungi dal rispetto sostanziale di quella norma che pure concordemente abbiamo voluto!

Vorrei, ora, signor Presidente, entrare nel merito di alcune osservazioni che sono state formulate.

Le obiezioni sollevate a proposito della copertura della spesa da noi proposta in 30 miliardi per l'esercizio 1960-61, sono state essenzialmente due. Una è stata formulata dall'onorevole Sottosegretario Natali, che ci ha detto, in sostanza, di non sollevare altro che una questione di carattere politico!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho detto che si trattava di una questione di carattere regolamentare!

FAILLA. D'accordo. E esattamente il suo pensiero!

Per quanto riguarda il rilievo politico, quale dunque ha voluto essere il suo, devo farle notare, onorevole Natali che, non essendovi alcuna preclusione circa il tornare su materia decisa dalla Camera più di sei mesi fa, abbiamo il diritto di tener presenti i mutamenti di maggioranza, di situazione politica, di programma governativo intervenuti da allora ad oggi. È grave che lei venga a sostenerci che nulla è cambiato!

Vorrei anche ricordare, e non è cosa sicuramente nuova, che il divario fra Nord e Sud, in questo periodo, è continuato ad aumentare e che pertanto abbiamo il dovere di tenerne conto.

C'è poi una questione quasi preclusiva, sollevata dall'onorevole Presidente. Mi consen-

tirà l'onorevole Presidente di non ritenerla pertinente. Noi possiamo benissimo, in questa sede, stabilire la misura del contributo che riteniamo più equa ed opportuna. In sede di copertura, poi, dobbiamo vedere se è possibile attingere l'intera somma dal fondo globale del precedente esercizio ovvero in altro modo. Del resto, il macchinoso articolo 6 del disegno di legge governativo si riferisce ai futuri esercizi.

Mi sia consentito ora di fare un riferimento alle considerazioni del compagno Albertini, il quale ha parlato a nome del Gruppo socialista.

Qual è la situazione di fatto. È una situazione di carenza nell'applicazione della Costituzione, che si è protratta dannosamente per un tempo troppo lungo! Oggi ci troviamo di fronte — ed io credo sia bene parlar chiaro! — ad una determinazione dell'importo del contributo che è avvenuta sulla base di accordi intervenuti al di fuori del Parlamento nazionale e al di fuori dell'Assemblea regionale siciliana, attraverso trattative tra i rappresentanti del Governo di Roma e i rappresentanti del governo regionale siciliano.

Questa procedura si presta a molti rilievi ed anche il merito dell'accordo non è esente da critiche gravi. La stessa scelta del gettito dell'imposta di fabbricazione come parametro del contributo è cosa quanto meno discutibile. La nostra posizione, compagni socialisti, non è ispirata dall'intenzione di rimettere tutto in discussione. Abbiamo assunto qui un atteggiamento positivo; abbiamo cercato di migliorare costruttivamente la legge. Avremmo apprezzato la vostra posizione se, nel revocare in discussione (come avete fatto) il merito del disegno governativo, aveste assunto anche voi un atteggiamento positivo.

Dirò invece francamente che ci sembra strano che voi, facendo parte del governo siciliano e della maggioranza del governo centrale, solleviate sì obiezioni circa i termini di un accordo di cui siete, almeno in parte, artefici diretti, ma codeste vostre riserve non vi portano ad associarvi al nostro sforzo di miglioramento democratico del provvedimento, o vi ci portino soltanto in minima parte.

Le ragioni che ho esposto, onorevoli colleghi, ci inducono a mantenere i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di un emendamento recante maggiore spesa, debbo interpellare, a norma di regolamento, la Commissione bilancio. E, per quanto riguarda il proposto articolo 1-bis poiché si tratta di una norma interpretativa dell'articolo 38 dello statuto, sarebbe opportuno vedere di interpellare la Commissione Affari costituzionali.

Se non vi sono osservazioni, può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge n. 3615 e della proposta di legge n. 2172 è rinviato ad una prossima seduta riservandomi di interpellare, dopo attento esame della questione sul merito degli emendamenti, la V Commissione Bilancio e, eventualmente, la I Commissione Affari costituzionali.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
